1869

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio.

Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESE LE DOMENICHE

N° 79

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato cent. 20.

Arretrato centesimi 40.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE			Anno	Semestre	Trimestre
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	42	22	12
Per le Provincie del Regno		»	46	24	13
Svizzera		»	58	31	17
Roma *(franco ai confini)*		»	52	27	15

FIRENZE, Sabato 20 Marzo

PREZZO D'ASSOCIAZIONE			Anno	Semestre	Trimestre
Francia	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	82	48	27
Inghil., Belgio, Austria e Germ.		»	112	60	35
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		»	82	44	24

PARTE UFFICIALE

Il numero 4941 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Sarà estesa alle provincie venete ed a quella di Mantova la legge 28 luglio 1861, numero 132, sui pesi e sulle misure metrico-decimali.

Art. 2. La legge stessa vi diverrà obbligatoria dopo il termine di tre mesi dalla sua pubblicazione, e da quell'epoca in poi ogni altra disposizione vigente nelle anzidette provincie in materia di pesi e misure rimarrà abolita, ad eccezione delle sanzioni penali applicabili a contravvenzioni precedentemente commesse.

Art. 3. È fatta facoltà al Governo di provvedere con regolamento alla esecuzione della legge sovracitata.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Firenze addì 11 marzo 1869.

VITTORIO EMANUELE.

L. G. CAMBRAY DIGNY.

Relazione a S. M. del ministro delle finanze, in udienza del 7 febbraio 1869, sul decreto che approva il regolamento provvisorio per lo stabilimento montanistico di Agordo.

SIRE,

Il Regio decreto, che forma oggetto della presente relazione, vuole esser considerato come una necessità, alla quale bisogna con urgenza provvedere in vista dell'incompatibilità di serbare vigore agli ordinamenti che sotto l'impero austriaco regolarono l'amministrazione dello Stabilimento minerario di Agordo (provincia di Belluno), e che non sono in armonia coi precetti del vigente regolamento della contabilità generale dello Stato.

Dal gennaio 1866 finora l'Ispettorato montanistico venne posto alla dipendenza della Direzione generale del Demanio ed ha trattato e tratta gli affari quali per speciale delegazione, e per attribuzioni, che gli vennero in via provvisoria conferite; ma tali espedienti, che furono adottati per necessità, se venissero ancora tollerati riuscirebbero a moltiplicare soverchiamente le scritture, a ritardare le trattazioni, a render difficili i riscontri e ad arrecare il più grave degl'inconvenienti ch'è l'eccessiva perdita del tempo.

A fronte di tale situazione ed in vista delle sollecitazioni della Corte dei conti, la quale giustamente insiste onde le partite contabili siano compilate in forma che vi sieno rispettati i precetti del vigente regolamento di contabilità, il sottoscritto non può dispensarsi di affrettare l'attuazione delle riforme, che senza dipartirsi dalle norme generali rendano più speditivo ed economico il servizio.

Con tale ordinamento il Governo non s'impegna che in un'opera meramente transitoria, senza abbandonare il divisamento di disporre lo stabilimento gradatamente a formare in un tempo non lontano oggetto di una privata concessione con vantaggio dello Stato e dell'industria nazionale.

I provvedimenti presi per quanto riflette l'economia nelle spese, il miglioramento, e l'aumento della produzione fanno bene sperare che non sarà lontano il tempo in cui l'erario possa trarre un vantaggioso partito dalla cessione dello stabilimento.

Gli articoli dell'indicato progetto non sembra che esigano spiegazioni, giacchè sono in generale conformi alle disposizioni del Regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2806, che trovasi in osservanza per lo stabilimento metallurgico di Mongiana, tranne pochissime variazioni ed aggiunte evidentemente richieste dalla specialità della miniera di Agordo.

Il personale da preporsi all'amministrazione venne diminuito, e mediante le modificazioni apportate alla tabella *A* si realizzerebbe una economia sulle spese di annue lire 6152, e si otterrebbe la ripartizione degli stipendi più conforme al merito di ciascuna carica.

Nella tabella *B* fu ritenuta la distinzione di salariati settimanali e di operai a giornata, e si è mirato a fare scomparire molte inutili complicazioni esistenti nell'antica tabella; ciò che agevolerà il controllo alle polizze mensili.

Le mercedi vennero variate di pochi centesimi per fare scomparire le lievi frazioni centesimali, e per ridurre sempre più il numero de' provvigionandi si restrinse il numero delle varie categorie del personale stabile.

Per queste considerazioni il referente confida che la M. V. vorrà concedere la Sovrana Sua sanzione allo schema di decreto che ha l'onore di presentare alla Sua firma.

Il numero 4937 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto di organizzazione dello Stabilimento montanistico di Agordo 3 aprile 1817 e le istruzioni 5 dicembre 1822, 23 giugno 1824 e 19 aprile 1825, in parte successivamente modificate dal ministero di finanze di Vienna coi dispacci 10 dicembre 1850, n. 15385, 7 marzo 1851, 14 febbraio 1852, 18 dicembre 1857, numero $^{17281}/_{450}$, e 22 luglio 1858, n. $^{35287}/_{918}$;

Visti i regolamenti di servizio 5 e 19 ottobre 1859;

Visti i Reali decreti 3 novembre 1867, n. 4029 e 4030, coi quali furono pubblicati nelle provincie venete i decreti del 13 dicembre 1863, n. 1628, e 25 novembre 1866, n. 3381, sulla contabilità generale dello Stato e sul servizio del tesoro;

Occorrendo di procedere ad una organizzazione uniforme ai nuovi precetti di contabilità e di fissare le norme di disciplina per gl'impiegati dello stabilimento;

Visto l'articolo 44 del regolamento generale per la contabilità dello Stato, approvato con Regio decreto 25 novembre 1866, n. 3381;

Sulla proposta del ministro delle finanze;

Sentito il Consiglio di Stato,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

CAPITOLO I — *Servizio della Direzione e ruolo del personale.*

Art. 1. L'amministrazione dello Stabilimento demaniale di Agordo è affidata provvisoriamente ad un uffizio speciale di direzione, e riguarda:

a) I mobili ed immobili della miniera di rame di Valle Imperina con tutte le sue ragioni e dipendenze, comprese le fonderie ed affinerie del rame; gli apparati ed edifizi di torrefazione, di cementazione e di cristallizzazione del vetriolo di ferro, con tutti gli attrezzi ed utensili relativi; la raffineria dello zolfo, il laboratorio pei saggi, i magazzini e le case ad uso di uffizio e pel ricovero degli impiegati ed operai;

b) I boschi demaniali siti nei comuni di Agordo, Vallé, Voltago, Rocca, Taiboh, Rivamonte, Cencenighe, Canale, S. Tommaso, Calloneghe, Sedico e Livinallungo nel Tirolo;

c) La strada da Agordo al Peron (chilometri 18,846).

Art. 2. Sono approvate le annesse tabelle, vidimate d'ordine Nostro dal ministro delle finanze, concernenti:

1° Il ruolo degli impiegati della Direzione e gli stipendi annui dei medesimi (tabella *A*);

2° Le retribuzioni da assegnarsi al personale a giornata addetto agli stabilimenti (tabella *B*).

Art. 3. La Direzione del R. Stabilimento di Agordo dipende dal Ministero delle finanze.

Spetta alla medesima:

a) Di amministrare i beni demaniali accennati all'art. 1;

b) Di provvedere alla riscossione delle entrate dei beni stessi nei modi determinati dai regolamenti in vigore;

c) Di provvedere, nei limiti fissati dal bilancio speciale che verrà approvato dal Ministero, al regolare andamento dei diversi rami di servizio dello Stabilimento.

CAPITOLO II. — *Attribuzioni e facoltà del direttore.*

Art. 4. Il direttore è capo di tutto il servizio e ne è responsabile. In caso d'impedimento o di assenza, ne fa le veci l'amministratore del sotterraneo, quando non sia diversamente determinato dal Ministero.

Art. 5. Il direttore:

a) Dà gli ordini relativi alla disciplina, ammonisce gl'impiegati, e nel caso di mancanze gravi ha facoltà di sospenderli con la perdita dello stipendio per un tempo determinato non maggiore di quindici giorni, riferendone contemporaneamente al Ministero;

b) Accorda congedi che non possono oltrepassare complessivamente venti giorni per ciascun anno;

c) Provvede direttamente coi fondi di anticipazione, osservando le norme stabilite dal regolamento 25 novembre 1866, n. 3381, sulla contabilità generale dello Stato, al pagamento delle spese derivanti da atti approvati dal Ministero o dal direttore medesimo nei limiti delle sue attribuzioni;

d) Consulta l'ufficio del contenzioso finanziario di Venezia ogniqualvolta gli occorrono dubbi legali nelle trattazioni concernenti l'amministrazione a lui affidata.

Art. 6. Il direttore sentito il parere del Consiglio d'amministrazione, che sarà composto dai due amministratori del sotterraneo e delle fucine, dal capo del servizio boschivo, dal cassiere contabile, dall'assaggiatore, dall'aiutante amministratore del sotterraneo e dal magazziniere:

a) Definisce tutte le quistioni relative ai dettagli del servizio, uniformandosi ai regolamenti;

b) Presenta, nelle epoche che verranno stabilite, il bilancio preventivo della gestione ed i conti consuntivi della medesima;

c) Assume nei limiti delle concorrenze del servizio il personale a giornata, assegnando le retribuzioni in conformità della tabella *B*;

d) Conviene il prezzo dei lavori a cottimo;

e) Assegna al personale gli alloggi annessi agli stabilimenti;

f) Propone all'approvazione del Ministero le tariffe per le vendite degli oggetti fabbricati;

g) Ad eccezione del rame, che sarà alienato conformemente alle prescrizioni del regolamento sulla contabilità dello Stato, salvo se si trattasse di cederlo alla Regia marina dello Stato o ad altre amministrazioni governative, procede alla vendita dei prodotti a prezzi di tariffa, da effettuarsi all'atto della consegna, quando non sia diversamente disposto dal Ministero;

h) Provvede nelle forme volute dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato alla stipulazione di tutti i contratti attivi e passivi, concernenti il servizio e le proprietà di cui all'articolo 1, quando il contratto abbia luogo all'asta pubblica per un valore non eccedente le lire 10,000 (diecimila); ovvero a partiti privati e per un valore non eccedente le lire 4,000 (quattromila).

Il direttore potrà sentire l'avviso del Consiglio in qualunque altro affare.

Art. 7. I contratti che si fanno negli uffici della Direzione devono essere stipulati avanti il direttore o chi ne fa le veci, e sono ricevuti dal segretario, o da un pubblico ufficiale a tale scopo destinato.

Art. 8. Saranno soggetti all'approvazione del ministro i contratti stipulati dalla Direzione, quando la somma complessiva, od il valore della cosa cadente in contratto, superi le lire 5,000 (cinquemila) se si tratta di un contratto stipulato previa asta pubblica, le lire 2,000 (duemila) per contratti stipulati in seguito a licitazione privata, ed in fine le lire 300 (trecento) per quelli conchiusi a trattativa privata.

Ogni altro contratto è reso esecutorio dal direttore.

Art. 9. Spetta al direttore, sentito l'ufficio del contenzioso di Venezia:

1° Di stare in giudizio, sì attivamente che passivamente, nelle cause concernenti i beni demaniali da lui amministrati, e ciò tanto direttamente quanto per mezzo di procuratori legali o d'impiegati da esso dipendenti;

2° Di transigere nelle controversie concernenti i beni mobili, quando il valore della cosa controversa non superi le L. 500 (cinquecento);

3° Di concedere per una sol volta ai debitori verso lo Stabilimento da lui diretto dilazione al pagamento o sospensione di atti esecutivi per un termine non maggiore di sei mesi, esigendo le cautele richieste dall'interesse del Demanio, e purchè concorrano motivi di speciale riguardo e la somma non ecceda le L. 1,000 (mille);

4° Di autorizzare la restituzione di somme indebitamente percette e non eccedenti le L. 500 (cinquecento).

Art. 10. È in facoltà del direttore di fare eseguire ad economia le opere di riparazione, quando la spesa non superi le L. 300 (trecento).

Art. 11. Per istabilire i limiti di competenza del direttore la spesa deve essere calcolata in complesso per le opere di ogni natura da eseguirsi entro una determinata epoca attorno allo stesso fabbricato o edifizio, e non già distintamente secondo le varie opere o parte di opera in cui la riparazione potesse essere divisa.

Art. 12. Nei casi di urgenza tale che dal ritardo possa derivare all'amministrazione un danno irreparabile, il direttore, sentito il Consiglio d'amministrazione, senza riguardo ai limiti delle facoltà accennate nei precedenti articoli 6, 9 e 10, deve dare i provvedimenti necessari di ogni natura, riferendo però immediatamente al Ministero.

CAPITOLO III. — *Del cassiere contabile.*

Art. 13. Il cassiere contabile è incaricato:

a) Di esigere i proventi dello Stabilimento di conformità agli ordini del direttore, e di fare versamenti nelle casse del Tesoro per la parte eccedente la cauzione di cui all'articolo 15;

b) Di eseguire i pagamenti delle spese autorizzate, valendosi delle somme che a tale effetto gli vengono anticipate per mezzo di appositi mandati in suo favore dal direttore dello Stabilimento.

Magazziniere.

Art. 14. Il magazziniere è incaricato:

Del ricevimento, della custodia e della distribuzione di generi e materiali al lavoro, e de' prodotti smerciabili dello Stabilimento, nonchè della relativa contabilità, secondo le istruzioni speciali che verranno emanate.

Egli è assistito da un aiutante.

Art. 15. Tanto il cassiere, quanto il magazziniere prestano una cauzione nei modi prescritti pei contabili demaniali, e nei rapporti di contabilità sono a questi parificati e sottoposti alle ispezioni e verificazioni che verranno praticate dagli ispettori del demanio e delle tasse, o da altri funzionari che venissero all'uopo designati dal ministero delle finanze.

CAPITOLO IV. — *Disposizioni speciali per il servizio tecnico.*

Art. 16. Ogni gestione speciale in cui si divide il servizio viene affidata sotto risponsabilità del direttore a due amministratori, uno pel sotterraneo e l'altro per le fucine, e ad un capo del servizio boschivo. Secondo l'importanza dei lavori, essi potranno essere sostituiti da altri sottocapi di servizio addetti allo Stabilimento.

Art. 17. I lavori saranno possibilmente eseguiti a cottimo e distinti per singole operazioni, a meno che non sia richiesto diversamente da esigenze speciali di servizio.

Art. 18. L'escavazione delle miniere non potrà farsi che di conformità ad un piano di lavorazione approvato dal direttore, sentito, occorrendo, il parere di un commissario montanistico, o di altri funzionari delegati dal Ministero.

CAPITOLO V. — *Disposizioni transitorie.*

Art. 19. Nel termine di quattro mesi, a datare dalla attuazione del presente regolamento, il direttore provvederà che sieno compilati gli inventari dei beni, mobili ed immobili cadenti nell'amministrazione di Agordo, e dovrà quindi curare che siano sempre mantenuti al corrente, di conformità al prescritto dal regolamento generale di contabilità.

Art. 20. Il Ministero delle finanze provvederà con ispeciali istruzioni all'adempimento del presente decreto, il quale, unitamente alle annesse tabelle, andrà in attività col 1° prossimo aprile, e da tale epoca rimarranno abrogate tutte le disposizioni di decreto e regolamento anteriori contrarie a quelle in esso contenute.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli addì 7 febbraio 1869.

VITTORIO EMANUELE.

L. G. CAMBRAY DIGNY.

TABELLA *A* (*Vedi Art.* 2).

Numero d'ordine	PERSONALE	Stipendi fissi annui	Assegnamento per trasferte nei luoghi compresi nella dipendenza della Direzione	Totale della spesa	AVVERTENZE
1	Direttore	4,000	300	4,300	Alloggio in natura.
2	Amministratore del sotterraneo	2,500	300	2,800	
3	Amministratore delle fucine	2,200	300	2,500	
4	Cassiere	2,400	40	2,440	
5	Magazziniere	1,800	200	2,000	L'assegno per trasferte non è valutabile nella pensione.
6	Segretario della Direzione	1,900	»	1,900	L'assegno di legna e di alloggio per quegli impiegati, che non hanno diritto all'alloggio in natura, è compreso nello stipendio, e quello per cavallo, nell'assegno annuo di trasferte.
7	Scrivano della Direzione	600	»	600	
8	Aiutante cassiere	1,200	»	1,200	
9	Aiutante magazziniere	1,200	200	1,400	
10	Aiutante amministratore del sotterraneo.	1,350	150	1,500	A favore del cassiere, per le sue gite a Belluno, nello scopo di esigere i mandati per anticipazioni di fondi, sarà liquidata un'indennità ai sensi del R. decreto 25 agosto 1863, n. 1446, relativo alle missioni fuori residenza.
11	Aiutante amministratore delle fucine colle funzioni di assaggiatore.	1,350	150	1,500	
12	Soprastante forestale	1,400	700	2,100	
13	Guardiano forestale	650	500	1,150	
14	Sottoguardiano forestale	550	400	950	Nelle stesse forme sarà pure liquidata la indennità che possa essere dovuta agli altri impiegati, quando per superiore determinazione i medesimi si trasferiranno in missione fuori residenza.
15	Medico-chirurgo	1,050	130	1,180	
16	Portiere	700	»	700	
»	Assegno per ispese di cancelleria	»	»	1,000	
»	Assegno al curato	»	»	300	
	TOTALE . . L.	....	......	29,520	

Visto d'ordine di S. M.

Il ministro delle finanze: L. G. CAMBRAY DIGNY.

TABELLA *B* (*Vedi Art.* 2).

STATO ORGANICO

del personale stabile a salario settimanale del Regio Stabilimento di Agordo.

N° d'ordine	N° di ciascuna categoria	CATEGORIE	Mercede settimanale L.	Mercede settimanale C.	OSSERVAZIONI
		Sotterraneo.			
1	1	Caposoprastante al sotterraneo (Sopragottomon).	21	»	Alloggio e legna in Valle Imperina.
2	1	Assistente al suddetto	15	75	
3	1	1° Soprastante all'estrazione del minerale (Gottomon).	14	»	
4	1	2° Detto	13	»	
5	1	1° Capoarmatori	10	50	
6	1	2° Detto	9	75	
7	2	Soprastante al trasporto dei minerali (Capo saiberi).	11	75	
8	1	Soprastante cernita	11	»	
9	1	Pesatore pirite	11	»	
10	2	Dispensiere dell'olio	11	»	Al cessare del servizio d'uno dei due dispensieri attuali, non resterà in funzione che un solo dispensiere dell'olio, colla settimanale mercede di L. 12.
11	2	Macchinisti	12	50	
12	1	Alunno presso l'Amministrazione 1ª classe	15	»	
		Alunno presso l'Amministrazione 2ª id.	10	»	
		Fucine.			
13	1	1° Guardiano giurato	19	50	Coll'obbligo di rimanere alternativamente in Valle Imperina anche la notte.
14	1	2° Detto	17	50	
15	1	Assistente all'amministratore	15	75	
16	1	Caposoprastante pistaterre (Sopragottomon pistaterre).	14	»	
17	1	Capoacquaioli e lavatori	13	75	
18	1	Capomastri vetriolo	13	»	
19	4	Sorveglianti la fondita (Capi smelzeri)	11	»	Oltre a L. 7 75 per ogni acconciatura eseguita durante l'andamento dell'altro forno.
20	1	Capo della raffinazione rame	11	»	
21	1	Puntatore e sorvegliante alla calcinazione delle metalline.	13	»	Al cessare dal servizio del puntatore attuale, questo posto verrà soppresso, e le incumbenze del puntatore verranno assunte dai due guardiani giurati.
		Fabbriche e strade.			
22	1	Capofabbriche 1ª classe	20	»	Finchè dura a conto dello Stabilimento la manutenzione della strada da Agordo al Perron, il capomuratori percepirà L. 2 25 per ogni gita su di essa fatta dietro ordine dell'Amministrazione.
		Capofabbriche 2ª id.	16	»	
		Ramo forestale.			
23	1	1ª Guardia forestale	12	25	
24	1	2ª Detta	10	50	

NB. Le mercedi settimanali vengono corrisposte anche in caso di malattia, o di ottenuto permesso dei titolari, i quali sono però obbligati di prestarsi in qualsiasi tempo, secondo la natura del relativo servizio, senza che possano mai accampare pretese per servizi straordinari.

OSSERVAZIONI.

Il personale stabile ha diritto a provvigione, in virtù e nella misura del decreto Guberniale Veneto, n. 4200-466, c. 8, inserito nella collezione delle Leggi del Governo della Venezia. - Volume 2° del 1823, a pag. 410.

STATO ORGANICO del personale stabile a giornata ed a cottimo del Regio Stabilimento di Agordo.

N° d'ordine	N° di ciascuna categoria	CATEGORIE	MERCEDI a giornata L. C.	a scitta di otto ore L. C.	a scitta di dodici ore L. C.	a cottimo di 85 quint. di pirite L. C.	Altre competenze L. C.	OSSERVAZIONI
		Sotterraneo.						
1	14	Capiminatori	1 27	1 01	Buona	20 70	» 12	Competenza giornaliera, coll'obbligo della custodia della ferramenta e della distribuzione della polvere.
2	72	Minatori	1 27	1 01	Ottima	16 45	»	
3	3	Armatori di 1ª classe	»	1 04	»	»	»	Una gran parte degli operai di queste categorie lavorano a cottimo, che si stabilisce dall'Amministrazione di volta in volta, sia pei lavori di ricerca come per quelli di armatura, muratura e riempimenti.
4	25	Detti di 2ª id.	»	» 86	»	»	»	
5	6	Muratori	»	1 01	»	»	»	
6	21	Lavoranti terre di 1ª classe	»	» 78	»	»	»	
7	20	Detti di 2ª id.	»	» 69	»	»	»	
8	39	Cottimisti trasportatori del minerale (Saiberi)	»	» 78	»	»	»	Il cottimo dei saiberi varia col variare delle distanze dai lavori di scavo alle piazze di scarico.
9	2	Operai alla macchina d'estrazione (Saiberi macchinisti).	»	1 01	»	» 61	»	
10	1	Detto	»	1 01	»	» 26	»	
11	4	Caricatori del minerale nel mastello (Saiberi chibelleri).	»	1 01	»	1 »	»	
12	1	Portanti polvere	»	» 86	»	»	»	
13	5	Cernitori	»	1 01	»	1 25	»	
14	6	Partitori	»	1 01	»	1 61	»	
15	16	Cursori	»	1 01	»	»	»	Il cottimo dei cursori è diverso secondo la varia distanza delle roste dalle piazze della cernita.
16	1	Falegname	1 53	»	»	»	»	
17	1	Fabbricatore carrette	1 38	»	»	»	»	
18	1	Assistente al suddetto	1 27	»	»	»	»	
19	1	Operante al giorno	1 30	»	»	»	»	
20	1	Detto	1 21	»	»	»	»	
21	1	Macchinista	»	»	1 85	»	»	
22	1	Detto	»	»	1 73	»	»	
23	1	Fabbro	»	1 56	»	»	»	
24	1	Detto	»	1 21	»	»	»	
25	2	Detti	»	1 12	»	»	»	
26	1	Detto	»	1 04	»	»	»	

N° d'ordine	N° di ciascuna categoria	CATEGORIE	MERCEDI a giornata L. C.	a scitta di otto ore L. C.	a scitta di dodici ore L. C.	a cottimo L. C.	Altre competenze L. C.	OSSERVAZIONI
		Fucine.						
27	1	1° Soprastante alla cernita tazzoni	1 73	»	»	»	»	
28	1	2° Detto	1 64	»	»	»	»	
29	1	3° Detto	1 56	»	»	»	»	
30	1	Soprastante alla fabbricazione formelle	1 60	»	»	»	»	
			1 27	»	»	2 72	»	Per ogni 85 quintali di pirite posta nei forni.
31	6	Formatori di roste	»	»	»	1 80	»	Per ogni 85 quintali di pirite accatastata in rosta.
			»	»	»	»	» 25	Giornalieri al capo per la sorveglianza.
32	1	Raccoglitore di zolfo	1 27	»	»	20 »	»	Per ogni 1000 chilogrammi di zolfo raccolto.
33	70	Pistaterre di 1ª classe	1 04	»	»	37 75	»	Per ogni 85 quintali di tazzoni buoni, pistati e cerniti.
		Detti di 2ª id.	» 86	»	»			
		Detti di 3ª id.	» 69	»	»	1 50	»	Per ogni 2082 5 chilogrammi di pirite povera pistata.
		Detti di 4ª id.	» 52	»	»			
34	39	Acquaioli	1 27	»	»	16 42	»	Per ogni acqua satura ottenuta.
35	10	Lavatori	1 27	»	»	3 28	»	Per ogni brento di terre lavate.
36	8	Mastri vetriolo	1 27	»	»	4 06	»	Per ogni cotta nelle caldaie di piombo ed a muro.
37	2	Fonditori di 1ª classe (Smelzeri)	»	1 65	»	»	»	
38	4	Detti di 2ª id.	»	1 53	»	»	»	
39	4	Detti di 3ª id.	»	1 40	»	»	»	
			»	1 94	»	»	»	La 1ª mercede quando è occupato nella rosettazione, la 2ª in altri lavori.
40	1	Raffinatore rame	1 53	»	»	»	»	La durata della scitta nella raffinazione non è costante, ma varia colla durata del lavoro.
41	2	Guardiani della fucina e misuratori di carboni	»	1 75	»	»	»	
42	1	Guardiano della fucina	»	1 51	»	»	»	
43	24	Operanti di 1ª classe	»	1 53	»	» 30	»	Per ogni metro cubo di borre spaccate.
		Detti di 2ª id.	»	1 27	»			
44	2	Macchinisti	»	»	1 73	»	»	
45	2	Muratori	1 53	»	»	»	»	
46	2	Fabbri di 1ª classe	1 78	»	»	»	»	I fabbri fanno gli attrezzi nuovi, e riattano i vecchi a cottimo, la cui distinta esiste presso la dispenseria.
47	2	Detti di 2ª id.	1 53	»	»	»	»	
48	1	Servo della dispenseria	1 51	»	»	»	»	
		Fabbriche e strade.						
49	8	Falegnami	1 53	»	»	»	»	
50	1	Sorvegliante stradale	1 82	»	»	»	»	Competenza di cent. 90 per caduna notte che è obbligato a dormire fuori della propria abitazione. Questo posto verrà soppresso tosto che la manutenzione della strada da Agordo al Peron passerà a carico della provincia. — L'attuale sorvegliante verrà collocato in provvigione contando oltre 40 anni di servizio.

NB. Per la guardia del sotterraneo, durante la notte, verranno per turno designati dall'Amministrazione due operai fra gli armatori di 2ª classe e fra i lavoranti le terre di 1ª classe, i quali, invece che nel giorno, presteranno la loro opera durante la notte. Essi saranno sorvegliati dal capo soprastante al sotterraneo (Sopragottomon).

Per la guardia delle fucine i tre guardiani si daranno il cambio per turno. Verranno inoltre designati dall'Amministrazione delle fucine, per ogni notte, quattro operai fra gli acquaioli e fra i lavoratori, i quali percepiranno per ogni notte di guardia centesimi 90 ciascuno.

Il guardiano giurato di turno avrà la sorveglianza generale.

Visto d'ordine di S. M.

Il ministro delle finanze: L. G. CAMBRAY-DIGNY.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'ordine del giorno deliberato dalla Camera dei deputati nella tornata del 26 gennaio prossimo passato così concepito: « La Camera, dopo le spiegazioni date e gli impegni presi dal Ministero, lo invita ad accertare, mediante apposita inchiesta, le cause dei recenti perturbamenti, massime nelle provincie ove si manifestarono con maggiore intensità e a proporre i provvedimenti che saranno del caso; »

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

È nominata una Commissione d'inchiesta per accertare le cause che diedero luogo ai disordini delle provincie di Parma, Reggio d'Emilia, Bologna e Modena ad occasione dell'applicazione della legge sulla tassa del macinato.

Art. 2. La Commissione si compone dei signori:

Mantellini commend. Giuseppe, consigliere di Stato, *presidente*,

Ferreri cav. Giuseppe, sostituto procuratore generale del Re,

Baravelli cav. ing. Paolo, ispettore generale al Ministero delle finanze,

Carlotti cav. Davide, consigliere delegato alla prefettura di Livorno,

Cavasola avv. Giannetto, segretario al Ministero interni, *segretario*.

Il ministro proponente curerà l'esecuzione del presente decreto.

Dato in Firenze addì 14 marzo 1869.

VITTORIO EMANUELE.

G. CANTELLI.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del ministro delle finanze;

Visto l'articolo 27 del R. decreto 3 novembre 1861, n. 302;

Sentito il parere del Consiglio di Stato emesso in adunanza delli 22 gennaio 1869;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Articolo unico. È approvato l'atto 1° dicembre 1868 rogato Di Grazia, col quale le finanze dello Stato cedono a titolo di transazione i loro diritti sulla chiesetta diruta e sul terreno di Santa Barbara in Rodi, d'are 15 e 77 centiare circa pel prezzo di L. 382 50 (trecento ottantadue e cent. cinquanta), a favore di Rovelli Raffaele Vincenzo, Francesco-Paolo, Filippo, Gaetano, Maria-Giuseppa ed Agata-Maria.

Il ministro delle finanze è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale del Regno.*

Firenze, 21 febbraio 1869.

VITTORIO EMANUELE.

L. G. CAMBRAY DIGNY.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del ministro delle finanze,

Visto il parere emesso dal Consiglio di Stato in adunanza del 22 dicembre 1868,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Articolo unico. È approvato l'atto rogato dall'ufficio municipale di Porcia addì 31 ottobre 1868, col quale le finanze dello Stato vendono ad Angelo fu Matteo Da-Pieve ed a Stefano fu Giuseppe Pivetta, quale unico erede e successore di sua madre Maria fu Marco Da-Pieve i fondi in mappa di Porcia a num. 819, 1122, 817, 1124 per il prezzo di L. 246 91 (duecento quarantasei, centesimi novantuno).

Il ministro delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

VITTORIO EMANUELE.

L. G. CAMBRAY DIGNY.

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO

SENATO DEL REGNO.

Il Senato nella tornata di ieri prese a trattare del progetto di Codice penale militare marittimo, intorno a cui si sollevò per primo la questione circa il modo di discussione, e ne ragionarono in diverso senso i senatori Farina, De Falco, Chiesi, Lanzilli e Vigliani relatore ed il ministro di grazia e giustizia, ed infine si adottò il partito di procedere alla discussione della legge che sta in capo al progetto del Codice.

CAMERA DEI DEPUTATI.

Nella tornata di ieri si proseguì la discussione dello schema di legge sopra il riordinamento dell'amministrazione centrale e provinciale e l'istituzione di uffizi finanziari provinciali. Ne furono approvati altri dieci articoli, di alcuni de'quali trattarono i deputati Pepe, Polti, Bembo, Minghetti, Zuradelli, Sanguinetti, il relatore Bargoni e il ministro delle finanze.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA.

Avviso di concorso.

Dovendosi provvedere nel R. Istituto di belle arti di Napoli un posto di professore aggiunto alla scuola di paesaggio, con lo stipendio di annue lire milledugentosettantacinque (L. 1275), tutti coloro che volessero concorrere sono invitati a presentare la loro domanda alla segreteria del suddetto Istituto entro il termine d'un mese dalla data del presente avviso.

La domanda sarà in carta bollata di lire una, accompagnata dalla fede di nascita e dai documenti comprovanti i titoli e requisiti del richiedente, come, per esempio, insegnamento esercitato con buon successo, discepoli usciti dalla sua scuola, elenco di lavori fatti, premi ed onorificenze ricevute per l'esercizio dell'arte o dell'insegnamento.

Il concorrente dichiarerà nella domanda se abbia altro ufficio o stipendio dallo Stato così nell'insegnamento, come in altro ufficio.

Il Consiglio dell'Istituto, giunto che sarà il termine stabilito alla presentazione, esaminerà nel periodo non maggiore di otto giorni il valore de' titoli presentati ed escluderà coloro che non potessero essere ammessi al concorso.

A termini dell'art. 54 dello statuto organico il professore sarà scelto per concorso di titoli, e quante volte il valore di questi non fosse sufficiente alla scelta e proposta del professore o ne risultasse parità, il Consiglio medesimo proporrà la prova da farsi fra i richiedenti, la quale consisterà in un disegno dal vero a chiaroscuro e un acquarello a colori.

Il giudizio sarà pronunziato dallo stesso Consiglio a termini dello statuto organico.

Firenze, addì 17 marzo 1869.

Il Direttore Capo della 2ª Divisione
REZASCO.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Avviso di concorso.

Si rende noto che sono poste a concorso le cattedre vacanti negli istituti tecnici indicati nel seguente prospetto.

Il concorso sarà per titoli e per esame orale e scritto davanti apposita Commissione.

Coloro che aspirano ad alcuna delle cattedre infrascritte dovranno trasmettere a questo Ministero non più tardi del 1° aprile prossimo le loro domande estese in carta da bollo nelle quali sia accennato in modo preciso il posto al quale aspirano, e se intendono di concorrere solo per titoli od anche per esame.

Nel caso di concorso a varii posti per parte di uno stesso concorrente, esso dovrà trasmettere altrettante domande quanti sono i posti ai quali concorre.

Firenze, 16 gennaio 1869.

Il Direttore Capo della 3ª Divisione
MAESTRI.

Sede degli Istituti e materie d'insegnamento.	Annuo assegno
Milano. — Economia industriale e commerciale, e statistica	L. 2,200
Torino. — Lettere italiane, geografia e storia	» 2,200
Venezia. — Economia industriale e commerciale e diritto	» 1,760

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Distinta delle obbligazioni al portatore create con Regio editto 27 maggio 1834 (legge 4 agosto 1861, elenco *D*, n° 14) comprese nella 70ª estrazione che ha avuto luogo in Torino il 15 marzo 1869.

Numeri delle cinque prime obbligazioni estratte con premio.

Il numero 26710 (ventiseimila settecento dieci) essendo stato estratto il 1°, ha vinto il premio di lire 50,000.

Il numero 9964 (novemila novecento sessantaquattro) essendo stato estratto il 2°, ha vinto il premio di lire 15,000.

Il numero 1749 (mille settecento quarantanove) essendo stato estratto il 3°, ha vinto il premio di lire 10,000.

Il numero 26566 (ventiseimila cinquecento sessantasei) essendo stato estratto il 4°, ha vinto il premio di lire 8,000.

Il numero 23429 (ventitremila quattrocento ventinove) essendo stato estratto il 5°, ha vinto il premio di lire 1,420.

Numeri delle 674 *susseguenti obbligazioni estratte senza premio (in ordine progressivo).*

11 15 26 30 83 164 182 205
210 235 242 265 374 393 504 548
558 592 603 610 741 743 775 793
840 873 896 911 931 964 1013 1019
1041 1055 1110 1131 1132 1177 1178 1184
1185 1241 1250 1280 1337 1443 1528 1568
1615 1625 1641 1716 1801 1817 1823 1843
1959 1969 1970 1995 2051 2062 2097 2105
2123 2270 2371 2403 2500 2582 2630 2732
2743 2800 2825 2870 2962 2964 3021 3025
3046 3069 3179 3210 3287 3299 3311 3339
3353 3360 3367 3383 3436 3437 3454 3560
3616 3624 3681 3743 3775 3787 3803 3850
3860 3895 3909 3957 4062 4117 4141 4178
4179 4224 4235 4302 4393 4415 4422 4479
4480 4559 4618 4665 4731 4739 4740 4743
4748 4812 4889 4919 4985 4988 5102 5122
5153 5254 5261 5284 5292 5367 5377 5392
5453 5454 5508 5555 5597 5602 5684 5846
5860 5894 5914 5953 5998 6043 6073 6099
6165 6170 6171 6219 6226 6248 6305 6312
6342 6346 6348 6442 6478 6499 6522 6531
6548 6604 6608 6647 6727 6764 6811 6812
6814 6855 6882 6919 6973 7031 7049 7077
7113 7128 7176 7232 7243 7253 7267 7322
7359 7369 7387 7413 7459 7522 7620 7658
7759 7782 7815 7841 7879 7989 8015 8028
8032 8098 8130 8161 8162 8168 8178 8268
8274 8282 8288 8329 8338 8355 8368 8424
8434 8494 8509 8566 8590 8604 8643 8721
8815 8816 8838 8929 8959 8966 9088 9140
9165 9177 9179 9271 9285 9298 9337 9392
9441 9463 9468 9475 9483 9494 9548 9565
9604 9679 9709 9732 9746 9759 9802 9818
9819 9895 9926 9956 9977 9987 9997 10042
10049 10109 10124 10131 10160 10194 10232 10281
10311 10333 10337 10349 10399 10470 10471 10472
10481 10514 10552 10581 10587 10602 10613 10675
10679 10710 10719 10761 10762 10799 10845 10926
11044 11068 11183 11234 11269 11391 11414 11418
11474 11500 11561 11684 11711 11719 11750 11784
11812 11844 11854 11868 11878 12010 12016 12045
12107 12125 12158 12170 12179 12184 12384 12441
12457 12517 12597 12625 12654 12663 12681 12687
12694 12712 12762 12766 12809 12812 12855 12940
12997 13034 13038 13113 13238 13254 13316 13331
13333 13441 13486 13492 13583 13662 13695 13732
13743 13770 13812 13814 13855 13918 14011 14053
14054 14063 14064 14075 14115 14133 14221 14373
14524 14729 14759 14801 14851 14867 14896 14902
14910 14932 14961 14967 14972 15017 15032 15079
15091 15120 15131 15140 15265 15458 15494 15496
15649 15667 15700 15740 15958 16060 16106 16141
16151 16209 16223 16236 16289 16387 16395 16497
16509 16529 16651 16656 16699 16876 16878 16888
16943 16945 16965 17013 17026 17044 17095 17159
17193 17220 17227 17236 17260 17262 17318 17402
17458 17529 17579 17682 17686 17724 17814 17822
17881 17929 17964 18067 18071 18135 18151 18174
18261 18307 18378 18394 18396 18403 18420 18424
18427 18451 18535 18718 18725 18747 18752 18765
18857 18957 18991 19020 19048 19295 19310 19362
19371 19477 19491 19511 19535 19648 19714 19715
19760 19787 19901 19949 20015 20073 20133 20232
20271 20282 20283 20316 20319 20375 20407 20585
20728 20814 20863 20885 20899 20922 20926 20939
20943 20979 21015 21036 21062 21105 21227 21234
21236 21240 21352 21447 21469 21494 21613 21677
21706 21825 21830 21886 21982 21997 22043 22060
22108 22109 22114 22189 22241 22243 22349 22361
22332 22453 22498 22547 22559 22596 22617 22647
22668 22670 22694 22707 22708 22764 22800 22831
22844 22858 22860 22923 22971 22975 22985 23087
23088 23137 23149 23232 23234 23242 23283 23287
23292 23355 23359 23391 23418 23443 23455 23537
23592 23596 23684 23687 23720 23853 23867 23900
23991 23998 24082 24089 24171 24233 24255 24261
24309 24417 24455 24459 24472 24565 24653 24658
24776 24799 24820 24892 24899 24932 24948 24965
25034 25074 25080 25174 25282 25374 25411 25413
25457 25465 25646 25700 25857 25880 25882 25887
25914 25924 25940 25972 26066 26088 26140 26142
26196 26224 26276 26353 26388 26427 26440 26452
26457 26549 26601 26750 26788 26821 26823 26849
26853 26915.

Le suddescritte obbligazioni cesseranno di fruttare con tutto giugno 1869 a beneficio dei proprietari, ed il rimborso delle medesime, in un col pagamento dei premii assegnati alle cinque prime estratte, avrà luogo a cominciare dal 1° luglio 1869, mediante il deposito delle obbligazioni corredate delle cedole (*vaglia*) dei semestri posteriori a quello scaduto col 30 giugno suddetto, aventi i numeri dal 71 al 73 inclusivamente.

Numeri delle obbligazioni comprese in precedenti estrazioni e non ancora presentate pel rimborso del capitale.

19 60 61 101 147 153 245 356
448 473 506 512 520 580 645 670
692 709 731 751 780 940 961 995
1107 1114 1135 1138 1276 1295 1461 1491
1519 1557 1611 1669 1747 1776 1858 1863
1882 1945 2016 2024 2113 2115 2131 2155
2160 2161 2171 2199 2329 2338 2346 2463
2588 2589 2600 2654 2656 2670 2683 2711
2758 2788 2822 2824 2856 3039 3076 3129
3130 3171 3321 3370 3535 3550 3580 3582
3630 3654 3669 3697 3792 3812 3829 3811
3859 3904 3922 3962 3964 4031 4135 4232
4369 4584 4599 4606 4619 4685 4729 4732
4872 4904 4907 4943 4992 5029 5077 5140
5149 5196 5219 5244 5248 5278 5307 5316
5329 5349 5368 5387 5408 5447 5501 5517
5536 5625 5641 5654 5752 5786 5886 5901
5936 5996 6006 6058 6062 6133 6191 6192
6234 6290 6398 6409 6454 6457 6470 6582
6612 6642 6660 6715 6733 6751 6769 6770
6775 6963 6968 6993 7022 7056 7066 7102
7156 7167 7173 7191 7208 7329 7349 7350
7378 7434 7442 7503 7604 7672 7679 7746
7761 7762 7763 7776 7796 7823 7973 8054
8068 8102 8153 8196 8227 8252 8315 8342
8371 8392 8432 8551 8556 8619 8631 8663
8892 8904 8933 9084 9100 9116 9135 9172
9197 9219 9247 9250 9444 9458 9515 9534
9546 9643 9644 9671 9695 9711 9807 9870
9879 9936 10054 10132 10163 10203 10226 10256
10309 10462 10682 10689 10821 10849 10873 10952
11099 11114 11206 11235 11279 11287 11315 11423
11453 11462 11544 11619 11632 11734 11735 11800
11824 11870 11925 11970 11980 11991 11993 12001
12014 12129 12139 12204 12215 12219 12229 12246
12353 12418 12596 12605 12606 12639 12670 12698
12736 12806 12834 12839 12912 13036 13049 13050
13062 13205 13335 13576 13599 13671 13724 13808
13831 13877 13888 13928 13982 14006 14047 14120
14175 14208 14242 14249 14331 14489 14493 14522
14771 14778 14807 14824 15047 15216 15260 15283
15432 15450 15466 15470 15518 15522 15550 15570
15599 15626 15663 15673 15678 15710 15711 15790
15804 15818 15883 15971 16050 16191 16200 16246
16481 16502 16526 16546 16565 16575 16576 16589
16802 16830 16894 16999 17014 17107 17114 17161
17216 17222 17224 17361 17368 17397 17500 17503
17526 17592 17635 17643 17651 18060 18075 18093
18315 18327 18337 18365 18389 18467 18491 18578
18615 18619 18864 18893 18944 18974 18992 19034
19052 19094 19121 19175 19204 19305 19468 19543
19630 19632 19768 19774 19786 19818 19857 19863
19912 20067 20115 20161 20247 20349 20441 20473
20527 20530 20541 20600 20613 20663 20764 20836
20916 20965 21035 21043 21057 21078 21127 21163
21216 21225 21251 21271 21274 21413 21474 21535
21546 21591 21679 21903 21918 21932 21941 21946
21989 22013 22033 22059 22067 22151 22347 22422
22535 22553 22594 22614 22624 22642 22666 22710
22743 22912 22993 23042 23056 23079 23086 23154
23280 23281 23289 23306 23335 23366 23379 23406
23424 23441 23461 23587 23672 23722 23749 23799
23878 23881 23901 24018 24040 24074 24118 24130
24141 24160 24221 24251 24317 24366 24403 24447
24448 24496 24808 24819 24989 25012 25081 25116
25133 25171 25195 25242 25327 25337 25355 25450
25482 25487 25494 25509 25525 25526 25575 25695
25856 25936 26047 26061 26123 26143 26180 26228
26233 26254 26311 26386 26402 26425 26510 26545
26582 26648 26703 26713 26734 26772 26816 26829
26876.

Torino, il 15 marzo 1869.

Il Direttore capo della 3ª divisione
SINDONA.

Per il Direttore generale
L' Ispettore generale: GALLETTI.

NOTIZIE ESTERE

INGHILTERRA. — Si legge nel *Morn. Post*:

È stato notato spesso che nissuna nazione spende tanto danaro e ottiene tanto poco in compenso come gli Inglesi. Noi paghiamo più di tutti gli altri popoli del mondo per mantenere i soldati e i marinai, per la costruzione delle navi, per il mantenimento dei condannati. Benchè siamo una nazione affaccendata, è vero che siamo stravaganti in modo singolare e prodighiamo ogni anno ingenti somme, che in altri paesi sarebbero spese utilmente. È, per vero dire, in tale accusa è molta verità. Pochi sono i paesi in cui esistano tanti abusi d'indole pecuniaria come in Inghilterra.

Da sorgenti pubbliche e private escono delle somme di danaro per certi scopi speciali, ma dopo poco tempo le persone che hanno speso cessano d'informarsi se quelli scopi sono stati raggiunti o se il danaro non ha preso altre vie.

Il signor Forster, proponendo la seconda lettura del *bill* per le scuole dotate, dette un nuovo esempio di quello che abbiamo detto. Vi sono circa tremila scuole, delle quali 2175 sono fondazioni, 782 sono scuole di grammatica e posseggono la bella rendita di circa 600,000 lire sterline, della qual somma 340,000 lire sono applicabili a scopi educativi. Con tanto danaro da spendere, inutile dire che si potrebbe fare un gran bene. Eppure era cosa universalmente nota anche prima della pubblicazione del rapporto della Commissione reale che quella immensa somma reca poco frutto.

Il problema del come provvedere alla educazione per tutte le classi nello Stato nel modo più facile è necessariamente di difficile soluzione e può darsi che una soluzione soddisfacente non si trovi mai. Ma ad ogni modo qual-

che cosa può farsi, e coi mezzi che sono in nostro potere possiamo ottenere dei risultati di gran lunga migliori.

E tale è lo scopo principale del provvedimento che dopo fu letto per la seconda volta lunedì, e poscia deferito ad un Comitato scelto.

FRANCIA. — Si legge nella *Patrie*:

Assicurasi che il risultato delle conferenze del nostro rappresentante a Bruxelle, signor Visconte de Laguéronnière, coi signori Vanderstichelen, ministro degli esteri, e Frère-Orban, ministro delle finanze del gabinetto belga, sia soddisfacente.

I ministri dovevano riunirsi di nuovo oggi, 17, in Consiglio per determinare la risposta ufficiale da darsi alle comunicazioni della Francia.

Il re che, come già scrivemmo, era contrario in principio alla questione sollevata dal signor Frère-Orban e dai suoi colleghi, mostra il maggior desiderio che il suo governo riesca ad un componimento col quale si chiuda l'attuale vertenza.

Se, come c'è ogni ragione di sperare, la risposta del governo belga sarà favorevole e la validità dei trattati verrà riconosciuta in massima si procederà immediatamente alla nomina dei membri della Commissione mista incaricata di esaminare le particolari modificazioni da introdurvisi a richiesta di una o dell'altra parte. Queste modificazioni puramente economiche non saprebbero alterare la natura delle convenzioni.

Si ignora ancora dove siederà la Commissione mista; ma siccome le trattative per la conchiusione delle convenzioni fra le Compagnie seguirono in Francia, si crede che essa si riunirà a Parigi, senza tuttavia che il governo imperiale ne faccia una questione. Il programma dei lavori verrà concordato fra i due governi.

— L'*Indépendance belge* scrive:

Sappiamo che il signor de Laguéronnière ha consegnato al signor Vanderstichelen un dispaccio del signor de La Valette ed una contro proposta del governo francese nella quale sono tracciate le basi per le trattative che debbono aprirsi sulla questione della cessione della ferrovia del Lussemburgo.

Ieri il ministro di Francia ebbe un lungo colloquio col signor Frère-Orban capo del gabinetto.

Il governo francese chiede che la cònferenza si riunisca a Parigi.

Il Consiglio dei ministri deve deliberare oggi sulla proposta del signor de La Valette.

— La *France* come commento alle suaccennate informazioni dell'*Indépendance* scrive:

Ignoriamo cosa contenesse la controproposta citata dall'*Indépendance*, ma ove essa constati che il governo francese mantiene le sue pretese, noi diciamo, che non avrebbe potuto essere altrimenti.

Siamo d'altronde convinti che il ministro degli esteri avrà adoperata nei suoi reclami quella esatta misura che lo distingue e che conviene tanto alla politica ferma e moderata dell'imperatore.

Aspettiamo con impazienza la risoluzione del governo belga e speriamo che essa sarà conforme ai bene intesi interessi dei due paesi.

— Si legge nel *Constitutionnel*:

Recentemente si parlò di un polacco residente a Bucharest che sarebbe stato espulso dalla Rumenia per avere spedito all'estero dei dispacci intesi a denunziare pretese manovre del governo del principe Carlo contro uno Stato vicino. Dietro tale incidente, questo polacco, protetto francese, divenuto oggetto di istanze per parte del nostro console generale, sarebbe stato causa di difficoltà tra il governo rumeno ed il signor Mellinet e l'affare si sarebbe inasprito al punto da indurre il principe Carlo a domandare il richiamo dell'agente francese.

In questo racconto i fatti sono stati snaturati. Il signor Mellinet, contro la di cui persona nessuna pratica si fece, nè poteva essere fatta, ha ottenuto senza fatica che il protetto francese venisse autorizzato a rimanere in Rumenia.

AUSTRIA. — L'*Havas* ha da Vienna 14 marzo:

Il signor Beust è arrivato qui, venendo da Agram. L'accoglienza che le LL. Maestà hanno avuto in quella città non lascia nulla a desiderare. L'entusiasmo della Croazia e delle frontiere militari suggellava, per dir così, il patto federale stipulato di recente fra la Ungheria e la Croazia. Il sistema dualista ha ottenuto un gran successo.

Più di trenta deputazioni si sono presentate al signor Beust, il quale ha risposto congratulandosi di aver potuto contribuire alla riconciliazione dell'Ungheria e dell'Austria....

« Questa situazione prodotta dalla riconciliazione degli animi, disse il signor Beust, è la miglior garanzia della conservazione del prestigio monarchico rispetto agli stranieri. »

Spettava al signor Beust il dovere di conservare quel prestigio nella sua qualità di ministro degli affari esteri della monarchia, e per questo si è congratulato delle prove di fiducia dategli dal popolo croato.

Il signor Beust ha concluso dichiarando che credeva di dare a quel sentimento la migliore soddisfazione possibile ingegnandosi di contribuire anco per l'avvenire, come per il passato, alla conservazione della pace generale.

Le attinenze del signor Beust col conte Andrassy sono state intimissime; anch'egli fu ricevuto con molta simpatia.

Nissun dissenso esiste tra le vedute politiche di quei due uomini di Stato, e tutte le versioni politiche non hanno altra origine che quella da cui ordinariamente provengono tutte le voci sfavorevoli all'Austria.

AMERICA. — Lo *World* di Nuova York, numero del 4 di marzo, pubblica l'indirizzo di addio di Andrea Johnson al popolo degli Stati Uniti. Quel commento occupa tre colonne di quel giornale; tocca dei vari incidenti che segnalarono il corso degli ultimi quattro anni, e contiene una specie d'accusa particolareggiata contro il partito repubblicano, e segnatamente contro i membri del Congresso che avendo la maggioranza dei due terzi hanno potuto passare oltre, in ogni circostanza, sul veto presidenziale. Il signor Johnson unisce alla sua difesa ed agli assalti che rivolge contro i suoi avversari delle considerazioni storiche e dei consigli politici e finisce così:

« Pigliando in esame gli atti della mia amministrazione, e penetrato della mia responsabilità dinanzi a Dio, sento che ho fatto con coscienza il mio dovere. Non ho nulla da dolermi. Gli avvenimenti hanno provato la savViezza della politica raccomandata nel mio primo Messaggio come nei susseguenti.

« Le sventure che sono state la conseguenza del dispregio dimostrato per i principii di tolleranza, di magnanimità e di diritto costituzionale sono ora note e deplorate dalla nazione.

« Sono lieto e altero, mentre abbandono la più elevata posizione che un popolo libero possa dare ad un uomo, di sentire e sapere che nella mia lunga e tempestosa vita pubblica non sono mai stato vinto dall'amor del lucro, e che mi è concesso di domandare con sicurezza qual è il genere di frode e di oppressione di cui mi sono reso colpevole, qual è la mano che ha potuto corrompermi e indurmi a chiudere gli occhi.

« Nessuna responsabilità di guerra o di sangue versato pesa sovra di me. I miei pensieri furono sempre pensieri di pace; i miei sforzi mirarono sempre a pacificare le querele tra i miei compatriotti.

« Dimentichiamo il passato, torniamo agli antichi principii del governo. Alzando la bandiera del nostro paese scriviamoci sopra in lettere incancellabili: Unità e indivisibilità della Costituzione e della Unione.

« Washington, 4 marzo 1869.

« ANDREA JOHNSON. »

VARIETÀ

Il canale di Darien

In una corrispondenza da Bogota, 17 gennaio 1869, alla *France*, leggesi quanto segue:

L'argomento di maggiore interesse in questo momento è il trattato conchiuso fra il governo della Colombia e quello degli Stati Uniti per aprire un canale interoceanico attraverso l'istmo di Panama.

La possibilità dell'apertura del canale è oggi dimostrata dalle numerose esplorazioni che vennero eseguite. I capitali sono pronti. Negli Stati Uniti hannovi duecento milioni di piastre (un miliardo di franchi) disponibili a questo scopo.

L'utilità del canale non ha bisogno d'essere dimostrata. Basta sapere che la ferrovia di Panama, che dà alla Compagnia un reddito netto del 65 per 0/0, è insufficiente al commercio. Essa infatti non serve che a trasbordare passeggeri da un oceano all'altro. Quanto alle navi, esse sono costrette a frequentare gli stessi paraggi ed a girare il capo Horn.

Per il commercio francese questa nuova via è della più alta importanza giacchè il traffico della Francia colle repubbliche latino-americane, in meno di 30 anni, si è elevato da 25 milioni di franchi all'enorme cifra di 850 milioni.

Quale non sarà lo sviluppo di questo commercio quando le repubbliche avranno raggiunto lo scopo al quale già si avvicinarono, il loro centro di gravità nell'ordine politico sociale? E questo interesse diventa più e più considerevole se si riflette che questo canale servirà per il commercio colle repubbliche del Pacifico, coll'Australia e coll'estremo Oriente.

Il commercio inglese che attraversa l'istmo presenta annualmente, secondo le statistiche ufficiali del 1856, un totale di 190,649,584 piastre forti; in tonnellate, 51,464,750.

Il commercio francese secondo i dati ufficiali del 1857, 67,210,609 piastre forti; in tonnellate 8,136,750.

Il commercio degli Stati Uniti (importazione ed esportazione) secondo i dati ufficiali del 1857, 193,168,937 piastre forti; in tonnellate 92,874,250.

Aggiungendo queste cifre a quelle dei nostri paesi si può calcolare a 467,831,130 piastre forti il commercio che si fa annualmente traverso all'istmo. E ciò senza pur contare l'aumento che produrrebbe non solo l'impulso naturale che il traffico riceve ciascun giorno, ma anche la facilità conseguente alla apertura del canale, perchè il trasporto delle mercanzie si farebbe per lo meno con una economia di tre mesi di tempo.

Da ciò che è trasparito degli accordi fra i due governi, qui si sa che il canale deve venire aperto dentro i primi cinque anni, e l'opera compiuta in quindici.

Si assicura che il governo degli Stati Uniti chiedeva: 1° che gli venisse accordato di costruire otto forti sull'una e sull'altra riva del canale; quattro per la Columbia e quattro per gli Stati Uniti, il che equivaleva a concedere otto forti agli Stati Uniti; 2° che gli venisse conceduto il privilegio esclusivo di far passare attraverso all'istmo e pel canale soldati, armi e munizioni.

Se il governo columbiano avesse consentito a queste domande, le potenze europee e gli Stati secondari avrebbero politicamente e commercialmente ricevuta la legge degli Stati Uniti.

Ma il presente governo della Columbia, per tutelare gli interessi del commercio del mondo, non ha voluto accettare queste proposte. Il governo di Columbia ha respinto ogni genere di proposte vantaggiose e volle prima di tutto far trionfare i principii del libero scambio e della internazionalità delle vie interoceaniche.

Il contratto stipula che vi saranno tariffe identiche per tutte le nazioni del mondo; che il canale non sarà mai un'arma di guerra, nè una posizione strategica; che nessuno Stato in tempo di guerra potrà far passare soldati, armi e munizioni attraverso l'istmo senza il consenso dei governi degli Stati Uniti e di Columbia.

Il governo columbiano non parteciperà ai benefizii dell'impresa che dodici anni dopo la definitiva apertura del canale.

Il governo degli Stati Uniti consentì a riconoscere la neutralità dell'istmo e ad unirsi al governo della Columbia per chiedere alle potenze europee il riconoscimento e la garanzia di questa neutralità che si convertirà a profitto del commercio universale.

Nel 1865, quando i plenipotenziari dell'Unione anglo-sassone vennero inviati al Congresso di Panama, essi avevano per istruzione di far prevalere il principio della internazionalità delle vie interoceaniche.

Nel 1839 la Camera dei rappresentanti di Washington, interessando il presidente ad occuparsi della grande opera del canale attraverso l'istmo di Darien, lo eccitava a fare accettare da tutti gli Stati d'Europa questo stesso principio.

Nel 1845 l'eminente pubblicista Wheaton scriveva al suo governo un memorabile dispaccio nel quale sosteneva la stessa tesi.

Nel 1848 il governo degli Stati Uniti conchiuse con quello di Columbia un trattato col quale riconobbe la garanzia dell'istmo di Panama e la sovranità della Columbia su questo istmo. Il trattato doveva durare fino al 1868 e non venne denunciato.

Le potenze europee si associeranno esse agli Stati Uniti per garantire la neutralità dell'istmo e la sovranità della Columbia sul medesimo? Lo si deve credere, ciò essendo conforme agli interessi politici e commerciali dell'Europa. La Gran Bretagna soprattutto non può dispensarsi dall'agire in tal modo, perchè col trattato dell'aprile 1850, conchiuso fra lei e gli Stati Uniti, essa proclamò la internazionalità delle vie interoceaniche.

Il contratto di cui parlo deve venire sottoposto all'approvazione del Congresso degli Stati Uniti di Columbia ed al Congresso degli Stati Uniti d'America.

NOTIZIE E FATTI DIVERSI

Il *R. Museo di fisica e storia naturale* apriva ieri, al tocco, le sue sale ad una scelta adunanza invitata dalla Direzione ad un *trattenimento scientifico*. Fu infatti una dotta e gradevolissima esposizione che or l'uno or l'altro degli egregi professori di quell'Istituto a modo di conversazione andavano facendo o delle nuove macchine, delle quali s'è arricchito il Museo, o di interessanti sperienze, o preparazioni zoologiche, od altri argomenti di maggiore *attualità*, come suol dirsi.

Il numeroso uditorio, nel quale notavansi parecchie notabilità sì della politica che della scienza, pigliava parte e seguiva con vivo interessamento la piacevole conversazione.

In parecchie sale eransi raccolti e disposti con arte leggiadrissima i più belli e rari esemplari della flora e fauna esotica.

Non possiamo accennare qui a nomi o far descrizioni, ma crediamo esprimere esattamente l'impressione di quanti assistettero a quel trattenimento, dicendo che fu unanime la lode e l'ammirazione pel singolar pregio delle cose vedute, per le dotte spiegazioni, e la squisita cortesia delle accoglienze.

— Togliamo dalla *Gazzetta di Genova*:

Domenica scorsa ebbe luogo a Novi Ligure il primo tiro a bersaglio di campagna della Società dei volontari italiani di Sampierdarena.

Partirono colla prima corsa per Novi in numero di 120 e in quella città furono ricevuti alla stazione col massimo entusiasmo dalle rappresentanze della Società operaia, della Società patriottica colle loro bandiere, e da molta popolazione.

Entrarono in Novi con ordine e colla fanfara in testa, e traversando la città si recarono al locale del tiro fuori delle porte sotto il castello, all'antico giuoco del pallone. Ivi arrivati, fecero un rancio a secco sul prato, indi procedettero all'apertura del tiro colla presidenza delle suddette Società.

Il tiro durò fino alle ore due, e dopo si fece la distribuzione dei premi. La signora Ghiglioni, presidente della Società operaia femminile di Novi, gentilmente si prestò a distribuire tali premi, che furono meritati dai seguenti volontari: Luigi Risso, Paolucci Giuseppe; Francesco Locatelli, Angelo Costaguta, Angelo Patrone, Luigi Orengo, Giacomo Roncallo, Luigi Stallo.

Quindi i volontari si portarono al monumento dei martiri dell'indipendenza italiana, dove furono pronunciate calde parole dal presidente Luigi Stallo, e fu letta una poesia d'occasione. Dopo il pranzo, in cui furono pronunciati molti discorsi patriottici, i reduci in buon ordine ritornarono in Sampierdarena.

— Il 5 aprile prossimo si apre in Parigi, rue Bonaparte, 4, la sessione del Congresso dei delegati delle società scientifiche del corrente anno, alla quale sono invitati i membri dell'Istituto delle Provincie di Francia e i soci delegati delle società scientifiche, e si chiude il giorno 10. In queste riunioni, che lasciano sempre in tutti i presenti la più grata rimembranza, si accolgono con particolare cortesia anche i delegati delle società estere.

Il presidente della Commissione dell'Istituto delle Provincie, incaricato della direzione del Congresso, è il signor ch. Calemard de la Fayette, il quale abita in Parigi, rue Chaussée d'Antin, 38, ed il signor segretario Leroy-Perquer, rue de Fleurus, 25.

Tutti i membri riceveranno nell'entrare un esemplare dell'*Annuaire de l'Istitut des Provinces* e pagheranno la quota di fr. 10 per la stampa del resoconto del Congresso.

Abbiamo sott'occhio il programma delle questioni che verranno discusse nella presente sessione; ne trascriviamo alcune per semplice saggio:

Scienze fisiche e naturali, statistica, agricoltura, ecc. Quali sono nell'anno 1868 i progetti delle scienze fisiche e naturali? Quali i progetti dell'agricoltura? Dell'insegnamento agricolo ad ogni grado. Delle carestie; dei mezzi pratici e particolari specialmente che potrebbero ovviarvi, ecc.

Archeologia e belle arti. Quali sono nell'anno 1868 i progetti dell'archeologia, delle lettere e delle belle arti? Segnalare le scoperte archeologiche le più importanti fatte recentemente. Della viabilità nel medio evo, ecc.

Economia politica, statistica, ecc. Quali nuove indicazioni potrebbe somministrare il Congresso relativamente alla volgarizzazione dell'insegnamento dell'economia politica ed alla direzione che converrebbe dare a simile insegnamento? Con quali seri incoraggiamenti si potrebbe aiutare efficacemente la diffusione delle lettere utili e moralizzatrici, ecc. Della necessità di creare l'insegnamento popolare dell'igiene e dei mezzi di ordinarlo. Delle istituzioni municipali che devono favorire una buona igiene pubblica.

APPUNTI BIBLIOGRAFICI.

Prontuario delle leggi e dei regolamenti della amministrazione finanziaria. — Dalla Tipografia Reale (Firenze) si è pubblicato questo *Prontuario* compilato per cura di impiegati del Ministero delle finanze.

Indica l'ordinamento del Ministero e i suoi rapporti colla Corte dei conti e col Consiglio di Stato; serve a ricordare per sunto, data e numero tutte le leggi, decreti e regolamenti che governano l'amministrazione finanziaria, non che le leggi ed i regolamenti d'ordine generale, politico, amministrativo, emanati dal 1848 al 1° febbraio 1869, riportandoli separatamente per ogni ramo di servizio, così da renderne molto agevole la ricerca; e riunisce tutti i ruoli organici dei diversi uffici centrali e provinciali, indicandone la sede e la loro circoscrizione amministrativa.

Si acquista all'uffizio di economia del Ministero delle finanze. Il prezzo è di lire 2 per ogni esemplare.

— D'un libro, l'*Annuario Statistico Italiano*, che, fin dal suo primo apparire, or son parecchi anni, ebbe posto fra le più importanti e lodate pubblicazioni, possiamo dare la buona notizia che verrà fra breve nuovamente in luce ripigliando regolarmente il corso delle annuali edizioni.

Dieci anni fa, quando usciva per la prima volta in pubblico l'*Annuario Statistico* di CESARE CORRENTI, era difficilissimo raccogliere i dati della statistica italiana, maneggiata quasi interamente da governi sospettosi e menzogneri. Quel volume che parve allora e può anche adesso parer profetico, fu seguito nel 1864 da un secondo che ebbe l'onore di due edizioni.

Gli avvenimenti che dal 1865 fino ad oggi trasformarono l'amministrazione e la politica italiana, non lasciarono tempo agli studi riposati e spazio alle conclusioni sicure. Nondimeno un terzo volume di studi statistici, vero libro di bordo di un pilota in filo di naufragio, cominciatosi a pensare e stampare nel 1865, venne ora compiuto e sarà pubblicato a giorni. A questo terrà dietro subito il *quarto volume*, che rappresenterà statisticamente le condizioni dell'Italia e dell'Europa sul principiare del corrente anno, che manifestamente accenna a nuove trasformazioni e ci prepara nuovi sperimenti di fortuna ai quali converrà essere preparati anche per virtù di precisione scientifica.

Come per l'innanzi, l'*Annuario Statistico Italiano* sarà pubblicato sotto la direzione del commend. CESARE CORRENTI, consigliere di Stato e deputato al Parlamento nazionale.

Quanti sono in Italia cultori delle scienze statistiche e degli studi severi e fecondi accoglieranno come lieto annunzio questo del rinascimento di una pubblicazione importantissima, della quale era sì vivo il desiderio, e diciamo anche il bisogno.

ULTIME NOTIZIE

Le Rappresentanze municipali dei seguenti comuni della provincia di Terra d'Otranto, Caprarica di Lecce, Cavallino, Carovigno, Cellino San Marco, Corigliano d'Otranto, Galatina, Gallipoli, Lequile, Lizzanello, Maglie, Martignano, San Cesario di Lecce, Sternatia, Vernole hanno inviato indirizzi di ringraziamento a S. M. la quale si compiacque conferire al figlio delle LL. AA. RR. il Duca e la Duchessa d'Aosta il titolo di Duca delle Puglie.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI

(AGENZIA STEFANI)

Parigi, 19.

Chiusura della Borsa.

	18	19
Rendita francese 3 %	70 32	70 32
Id. italiana 5 %	56 42	56 30
Valori diversi.		
Ferrovie lombardo-venete	477 —	476 —
Obbligazioni	231 50	230 75
Ferrovie romane	51 —	51 —
Obbligazioni	128 50	128 —
Ferrovie *Vittorio Emanuele*	52 —	53 —
Obbligazioni ferr. merid.	167 50	167 —
Cambio sull'Italia	3 7/8	3 7/8
Credito mobiliare francese	281 —	280 —
Obblig. della Regia Tabacchi	425 —	422 —
Azioni id. id.	645 —	642 —

Vienna, 19.

Cambio su Londra	124 30	124 30

Londra, 19.

Consolidati inglesi	93 1/8	93 1/4

Madrid, 19.

La *Gazzetta* reca parecchi telegrammi di congratulazione per la repressione dei tumulti di Xeres.

Bruxelles, 19.

L'*Indépendance belge* dice che le trattative tra la Francia e il Belgio progrediscono rapidamente verso uno scioglimento. Le basi della Conferenza saranno probabilmente fissate nella prossima settimana.

Trieste, 19.

S. M. l'Imperatore è arrivato questa mattina col vapore il *Greif*. Fu ricevuto dai ministri Beust, Taaffe e Plener, dal luogotenente Moering e dal divisionario Wetzlar. — L'Imperatore, rispondendo ad un discorso del Podestà che si recò ad ossequiarlo con tutto il municipio, disse che avrà a cuore i destini di Trieste e che compiacevasi dei progressi di questo territorio. S. M., dopo una rivista militare, ricevette in udienza il generale Della Rocca, poi il clero, il municipio, i consoli e le autorità civili e militari. S. M. assisterà al passeggio del Corso, indi andrà a visitare gli arsenali. La città e il porto sono decorati. Il pubblico è festante.

Roma, 19.

È giunto qui oggi il principe Roberto, exduca di Parma, per la via di mare. Assicurasi che il suo matrimonio colla principessa Maria Pia, sorella dell'ex-re di Napoli, sarà fra breve celebrato dal Papa nel Vaticano.

Vienna, 20.

Leggesi nella *Presse*:

La Russia tenta di far cessare le recenti disposizioni adottate dalla Porta circa le capitolazioni dei greci in Turchia. Le pratiche fatte in questo senso dal governo russo presso le potenze hanno poco probabilità di successo.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO.

Firenze, 19 marzo 1869, ore 1 pom.

Bel tempo in tutta la Penisola.

Barometro alzato di 4 a 8 mm. Domina il nord-ovest, mare calmo.

Il barometro si è abbassato di 5 mm. sul Baltico. Le pressioni sono sotto la media, specialmente sull'Inghilterra.

Il tempo è piovoso in Francia, e sarà variabile sull'Italia.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze

Nel giorno 19 marzo 1869.

	ORE 9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72,6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 753,5	mm 752,2	mm 750,8
Termometro centigrado	13,0	17,0	10,0
Umidità relativa	55,0	28,0	50,0
Stato del cielo	sereno e nuvoli	sereno e nuvoli	sereno
Vento { direzione / forza	O debole	N debole	N debole

Temperatura massima . . . . + 17,0

Temperatura minima . . . . + 4,5

TEATRI

SPETTACOLI D'OGGI

TEATRO PAGLIANO, ore 8 — Rappresentazione dell'opera del maestro Petrella: *La contessa d'Amalfi*.

TEATRO NICCOLINI, ore 8 — La drammatica Comp. francese di E. Meynadier rappresenta: *La lettre de Bellerophon* — *Le mari de la veuve*.

TEATRO ROSSINI, ore 8 — La drammatica Compagnia di Raffaello Landini rappresenta: *I due Stenterelli gemelli*.

FRANCESCO BARBERIS, *gerente*.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO (*Firenze*, 20 *marzo* 1869)

VALORI		VALORE NOMINALE	CONTANTI L	CONTANTI D	FINE CORR. L	FINE CORR. D	FINE PROSSIMO L	FINE PROSSIMO D	NOMINALE
Rendita italiana 5 0/0 . . . . god.	1 genn. 1869		»	»	58 22	58 17	»	»	»
Rendita italiana 3 0/0	»		37 40	37 25	»	»	»	»	»
Impr. Naz. tutto pagato 5 0/0 lib.	1 ott. 1868		»	»	79 75	79 60	»	»	»
Obbligaz. sui beni eccles. 5 0/0	»		»	»	»	»	»	»	82 75
Az. Regia coint. Tab. (carta)	»	500	»	»	659	657	»	»	»
Obb. 6 0/0 Regia Tab. 1868 Titoli provv (oro) trattabile in carta	» 1 genn. 1869	500	»	»	438 1/2	438	»	»	»
Imprestito Ferriere 5 0/0	» 1 luglio 1868	840	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. del Tesoro 1849 5 0/0 p. 10	» id.	480	»	»	»	»	»	»	»
Azioni della Banca Naz. Toscana	» 1 genn. 1869	1000	»	»	»	»	»	»	1600
Dette Banca Naz. Regno d'Italia	» 1 genn. 1869	1000	»	»	»	»	»	»	1725
Cassa di sconto Toscana in sott.	»	250	»	»	»	»	»	»	»
Banca di Credito italiano	»	500	»	»	»	»	»	»	»
Azioni del Credito Mobil. ital.	»								
Obbl. Tabacco 5 0/0	»	1000	»	»	»	»	»	»	»
Azioni delle SS. FF. Romane	»	500	»	»	»	»	»	»	»
Dette con prelaz. pel 5 0/0 (Antiche Centrali Toscane)	»	500	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. 3 0/0 delle SS. FF. Rom.	»	500	»	»	»	»	»	»	»
Azioni delle ant. SS. FF. Livor.	» 1 luglio 1868	420	»	»	»	»	»	»	205
Obblig. 3 0/0 delle suddette CD	» id.	420	178	177	»	»	»	»	»
Obblig. 5 0/0 delle SS. FF. Mar.	»	500	»	»	»	»	»	»	»
Azioni SS. FF. Meridionali	» 1 genn. 1869	500	»	»	»	»	»	»	285
Obbl. 3 0/0 delle dette	» 1 ott. 1868	500	»	»	»	»	»	»	174
Obb. dem. 5 0/0 in s. comp. di 11	» id.	505	448	447	»	»	»	»	»
Dette in serie non comp.	»	505	»	»	»	»	»	»	»
Dette in serie picc.	» id.	505	»	»	»	»	»	»	»
Imprestito comunale 5 0/0	»	500	»	»	»	»	»	»	»
Detto in sottoscrizione	»	500	»	»	»	»	»	»	»
Detto liberate	»	500	»	»	»	»	»	»	»
Imprestito comunale di Napoli	»	150	»	»	»	»	»	»	120
Detto di Siena	»	500	»	»	»	»	»	»	»
5 0/0 italiano in piccoli pezzi	» 1 luglio 1868		»	»	»	»	»	»	58 50
3 0/0 idem	» 1 aprile 1868		»	»	»	»	»	»	37 1/2
Imprestito Nazion. piccoli pezzi	»		»	»	»	»	»	»	81
Nuovo impr. della città di Firenze in oro in . . .		250	176	175	»	»	»	»	»
Obbl. fondiarie del Monte dei Paschi 5 0/0 . . .		500	405	400	»	»	»	»	»

CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D
Livorno	8			Venezia eff. gar.	30			Londra . . . a vista			
dto.	30			Trieste	30			dto.	30		
dto.	60			dto.	90			dto.	90	25 90	25 80
Roma	30			Vienna	30			Parigi . . . a vista		103 3/4	103 1/4
Bologna	30			dto.	90			dto.	30		
Ancona	30			Augusta	30			dto.	90		
Napoli	30			dto.	90			Lione	90		
Milano	30			Francoforte	30			dto.	90		
Genova	30			Amsterdam	90			Marsiglia	90		
Torino	30			Amburgo	90			Napoleoni d'oro		20 67	20 66
								Sconto Banca 0/0			

PREZZI FATTI

5 0/0 58 25 - 22 1/2 - 20 fine corr. — Obbl. 6 0/0 Regia coint. Tab. 439, 438 3/4, 438 1/2 fine corr.

Per il sindaco: M. NUNES-VAIS.

CASSA NAZIONALE DI SCONTO DI TOSCANA

Gli azionisti della Cassa suddetta sono convocati per il dì 30 marzo corrente in Livorno nelle stanze dei pubblici pagamenti, a ore 12 meridiane, all'oggetto di:

1° Approvare il bilancio a tutto il 31 decembre 1868 (il bilancio ed i relativi allegati staranno a disposizione dei signori azionisti per le opportune indagini nei cinque giorni che precedono quello dell'adunanza).

2° Procedere all'elezione di 3 consiglieri in rimpiazzo dei signori Giacomo Sacerdoti, Agostino Tesei, Teodoro Tossizza, che escono d'ufficio.

3° Procedere all'elezione di un quarto consigliere, per stare in ufficio a tutto il 1871 in rimpiazzo del signor cav. Felice Genero dimissionario.

4° Deliberare sulla proposta di modificazione agli statuti, presentata da dieci azionisti, in ordine all'articolo 23 dello statuto sociale.

Modificazione proposta:

Art. 10. Il capitale sociale è fissato in cinque milioni di lire italiane, e diviso in numero 10,000 azioni di L. 500 ognuna. Quattro azioni attualmente in corso, e che hanno versato L. 150 ognuna, saranno cambiate con una nuova azione di L. 500 intieramente liberata.

Art. 18. Sostituire *due* azioni dove dice dieci, e *quattro* dove dice venti.

Art. 19. Il socio proprietario di due azioni avrà diritto a un voto. Quello che ne possederà il doppio a due, ecc.

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a porre in armonia lo statuto sociale con le suaccennate modificazioni tosto che avranno ricevuta la sanzione governativa.

L'adunanza si compone dei proprietari di dieci azioni depositate nella cassa della Società contro certificato nominativo almeno un mese prima, o che consegneranno 20 azioni all'Amministrazione della Società, che ne rilascerà ricevuta, dieci giorni prima di quello stabilito per l'adunanza generale.

Dieci azioni danno diritto a un voto, venti a due, e così successivamente. Nessun socio però avrà diritto a più di 10 voti, qualunque sia il numero delle azioni che rappresenta.

L'adunanza s'intenderà legalmente costituita quando gli azionisti intervenuti rappresentano almeno un'ottava parte delle azioni.

Le azioni potranno esser depositate anche:

In *Firenze*, presso la succursale della Società;
In *Genova*, presso la Cassa di Sconto;
In *Torino*, presso il Banco di Sconto e Sete;
In *Milano*, presso i signori Mazzoni e C., successori Uboldi.

Livorno, 15 marzo 1869. 683

Avviso. 494

Il sindaco del comune di Londa rende noto che è rimasto vacante il posto di maestra della pubblica scuola mista nel castello di Londa, cui è annesso lo stipendio annuo di lire 600 ed oneri relativi. — Invita le aspiranti a questo posto a voler rimettere le loro dimande in carta bollata entro il dì 31 del mese di marzo venturo all'uffizio comunale, corredate dei seguenti documenti: diploma d'idoneità; certificato di moralità dell'autorità municipale; certificato di nascita e di sanità fisica.

Dall'uffizio comunale di Londa, li 14 gennaio 1869.

Il Sindaco: L. GORI.

SAVON MIRANDA
A BASE DI SUGO DI GIGLIO E DI LATTUGA

Esso possiede il profumo più squisito, fa un'abbondante schiuma, comunica alla pelle un vellutato il più perfetto, è completamente privo d'acido, e perciò inoffensivo per la pelle.

Basta provarlo per convincersi che riunisce tutte le qualità, che ha un odore persistente, che dura lungo tempo e che non soffre confronto alcuno.

Signori Rigaud e Comp. profumieri, 45, rue de Richelieu a Parigi (Francia) - In Firenze (Italia) deposito esclusivo presso la ditta *A. Dante Ferroni*, via Cavour, 27; Roberts, farmacia della Legazione Britannica; *F. Compaire*, Regno di Flora, via Tornabuoni, 20. - In Bergamo presso il sig. Terni. 3894

OLIO 393
di fegato di Merluzzo ferruginoso
Preparazione del farmacista ZANETTI di Milano

L'olio di fegato di Merluzzo, come ben lo dinota il nome, contiene disciolto del ferro allo stato di protossido; oltre quindi alla proprietà tonico-nutriente dell'olio di fegato di Merluzzo per se stesso, possiede anche quello che l'uso del ferro impartisce all'organismo ammalato, già consacrato fin dall'antichità in tutti i trattati di medicina pratica, e di cui si serve tanto spesso anche il medico oggidì.

Prezzo della boccetta L. 3.

Si vende: a Milano, presso Pagani; Firenze, farmacia della Legazione Britannica, Orlandini e da A. Dante Ferroni; Pisa, R. G. Carrai; Brescia, Rosa, Gaggia; Genova, Bruzza, Piacenza, Varesi; Torino, Bonzani; Parma, Guareschi; Alessandria, Basilio; Ancona, Belluigi; Modena, Pietoni; Arona, Gallesi; Bergamo, Terni; Bologna, Zarri; Fano, Mongermain, ed in tutte le farmacie.

Bando.

In seguito all'adunanza generale dei creditori verso la fallita Cassa sociale di prestiti e risparmi, tenutasi nel 27 febbraio p. p. avanti il signor giudice delegato alla procedura, questo tribunale di commercio, visto il voto quasi unanime dei creditori, con sentenza 1° corrente mese nel riconoscerli costituiti in istato d'unione ha riconfermato in ufficio nella qualità di sindaci i signori Angelo Molina, dottor Vincenzo Strambio ed ingegnere Giuseppe Speroni.

Prodottisi dai sindaci gli elenchi dei crediti privilegiati e di quelli dipendenti da vitalizi e da assicurazione, non che il prospetto di riparto dell'attivo tra gli altri creditori a seconda della relazione letta nella succennata riunione, il signor giudice delegato ha autorizzato sotto l'osservanza delle seguenti discipline:

1° Il pagamento della integrale somma dei crediti privilegiati;

2° Il pagamento della misura del 50 per 100 dei crediti derivanti da vitalizi e da assicurazione con riserva di ordinare fra breve tempo il saldo del residuo 50;

3° Il pagamento nella ragione del 30 per 100 tra gli altri creditori in proporzione dei crediti per risparmio e di qualunque altra specie verificati e giurati.

I pagamenti verranno eseguiti in altra delle sale di questo tribunale dalle ore 10 antimeridiane alle 3 pomeridiane coll'ordine seguente:

a) Crediti privilegiati e dipendenti da titoli diversi nel giorno 25 marzo corrente;

b) Crediti per vitalizi e per assicurazione nel giorno 26 stesso mese di marzo, e

c) Dal 27 marzo a tutto il 16 aprile, crediti per risparmio segnati col numero del verbale di verifica, e cioè:

da	1	a	136	nel giorno	27 marzo
da	137	a	277	»	30 detto
da	278	a	419	»	1 aprile
da	420	a	559	»	2 detto
da	560	a	695	»	3 detto
da	696	a	928	»	6 detto
da	929	a	968	»	7 detto
da	969	a	1109	»	8 detto
da	1110	a	1243	»	9 detto
da	1244	a	1365	»	10 detto
da	1366	a	1498	»	12 detto
da	1499	a	1632	»	13 detto
da	1633	a	1770	»	14 detto
da	1771	a	1865	»	15 detto
da	1866	a	1964	»	16 detto

con 7*bis*.

Sebbene ogni creditore possa rilevare dal titolo di credito e precisamente dalla appostavi dichiarazione di ammissione il *numero del verbale* cui si riferisce e quindi conoscere il preciso giorno in cui deve presentarsi per esigere la somma spettantegli, pure verrà con lettera del sottoscritto notiziato della giornata medesima.

A coloro i quali devonsi fare pagamenti per più categorie di credito è fatta facoltà di presentarsi a riscuotere le diverse somme nel giorno stabilito pel primo pagamento.

I creditori i quali non hanno giurato la verità del credito o non avranno fatto pervenire in tempo a questa cancelleria il verbale di giuramento, benchè il credito sia stato ammesso al passivo del fallimento, sono esclusi dai summenzionati pagamenti. (Articolo 679 Codice di commercio).

Nessun pagamento avrà luogo se non verranno presentati li titoli di credito (art. 682 Codice suddetto); laonde i creditori che non li hanno peranco ritirati da questa cancelleria dovranno procurarsene la restituzione prima di presentarsi a riscuotere la somma dovuta.

Ai procuratori non si pagherà alcuna somma se non saranno muniti di regolare mandato che contenga espressamente la facoltà di *esigere*.

Ai cessionari ed agli eredi non verrà del pari eseguito pagamento se non sulla esibizione di regolari atti di cessione e di notorietà.

I possessori di più libretti di risparmio presenteranno cogli stessi una distinta in carta libera di essi in cui sieno indicati il numero del verbale, le somme parziali e la somma totale.

I creditori che hanno mutato domicilio od abitazione vorranno rendere note a questa cancelleria tali variazioni acciocchè le lettere di cui sopra possano loro pervenire.

Milano, dalla cancelleria del tribunale di commercio.

Li 15 marzo 1869.

Il cancelliere
ANGHINELLI.

668

La natura si ricca in tesori di ogni sorta, sovente offre dei medicamenti d'una rara efficacia e che sono appena conosciuti. Noi dobbiamo incoraggiare le ricerche fatte a questo scopo, indicando alle persone che soffrono di emicrania, dolori di testa, nevralgie e diarree, ecc., una sostanza vegetale, cioè il *Guarana* importato dal Brasile dai signori Grimault, ecc., di Parigi. Basta prendere in un po' d'acqua una piccola quantità di questa polvere per cacciare la più violenta emicrania.

Al Brasile ogni famiglia lo tiene in propria casa onde avere un pronto rimedio per combattere con successo ogni sconcerto intestinale. 3640

RELAZIONE
DELLA
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL
CORSO FORZOSO DEI BIGLIETTI DI BANCA

deliberata nella tornata del 10 marzo 1868

COMPOSTA DEI DEPUTATI

Seismit-Doda, Cordova, Rossi Alessandro, Sella, Messedaglia, Lampertico, Lualdi

Parte Prima

Edizione in-4° grande L. 10. — Edizione in-folio (formato de'Rendiconti) L. 4.

Dirigere le domande alla Tip. EREDI BOTTA, Firenze, via del Castellaccio.

Estratto di bando.

Alla pubblica udienza del giorno 8 maggio 1869, avanti il tribunale di Lucca, in conformità della legge ed in coerenza dell'ordinanza presidenziale del 26 febbraio 1869, registrata in cancelleria lo stesso giorno con marca da lire 1 10 annullata a forma di legge, sarà proceduto alla vendita forzata degl'infrascritti beni a pregiudizio del signor dottor Olinto Bossi, espropriati ad istanza delle nobili signore M^a Anna, Luisa e Teresa sorelle Paoli, e del reverendo Basilio Barsanti, domiciliati in Lucca, rappresentati dal dottor Giovanni Ferrari.

Descrizione dei beni:

Primo lotto. Una chiusa murata con casa padronale a tre piani ad uso di villa, posta nel comune di Lucca, sezione di Sottocchio, luogo detto a Casa Sergiusti.

Secondo lotto. Util dominio di terre campie seminative, con alberi e viti, e casuccia sopra sè, aja e pozzo, posta come sopra.

L'incanto sarà aperto sulla somma di L. 8,873 47, prezzo di stima quanto al primo lotto, e sulla somma di lire 2,390 98, prezzo di stima quanto al secondo; e la liberazione sarà fatta a favore del maggiore e migliore offerente, ai patti, oneri e condizioni inserti nel bando che trovasi ostensibile in questa cancelleria.

La sentenza che ordinò la vendita degli stabili suddetti venne nel dì 20 febbraio 1869 annotata all'uffizio delle ipoteche di Lucca a margine della trascrizione del precetto. Con detta sentenza fu aperto il giudizio di graduazione sul prezzo pel quale saranno venduti gli stabili da subastarsi. Fu nominato il giudice Giovacchino Malenotti all'istruzione della procedura, e fu ordinato ai creditori iscritti su detti stabili di depositare in questa cancelleria nel termine di giorni 30 dalla notificazione del relativo bando le loro domande di collocazione.

Dalla cancelleria del tribunale di Lucca.

Li 16 marzo 1869.

683 F. MASSEANGELI, canc.

Alla Suprema Corte di Cassazione
in Torino sedente.

Ricorso del commendatore Vittorio Zoppi, prefetto di Novara, in qualità di speciale rappresentante della comunità di Bognanco Dentro,

Contro i signori Giovanni Galletti fu Lorenzo - Anania Darioli fu Giuseppe - Carlo Possa fu Giuseppe - Francesco Pianzola fu Michele e Lorenzo Cimavilla fu Paolo, tutti residenti nel detto luogo di Bognanco Dentro,

E contro gli altri intervenuti a far causa comune con loro, che sono i signori Mosone Pietro Paolo fu Francesco - Previdoli Pietro Lorenzo fu Giacomo - Mosone Giovanni fu Antonio - Loretti Giovanni fu Giuseppe - Loretti Lorenzo fu Pietro - Della Bianca Francesco fu Giovanni - Darioli Giovanni fu altro - Rovina Innocente fu altro - Previdoli Lorenzo fu Giacomo - Borsi Giuseppe fu altro - Rovina Lorenzo fu Giovanni - Rovina Lorenzo fu Innocente - Romanelli Lorenzo fu Giuseppe - Rovina Lorenzo fu Lorenzo - Rovina Lorenzo fu Stefano - Darioli Giuseppe fu Giovanni - Loratti Giovanni fu Giovanni - Della Bianca Giovanni fu Lorenzo - Della Bianca Lorenzo fu Martino - Rovina Giuseppe fu Stefano - Della Bianca Paolo fu Giacomo - Loretti Antonio fu Antonio - Della Bianca Francesco fu Franc. - Borsi Gius. fu Lorenzo - Galletti Carlo fu Lorenzo - Galletti Ant. fu Lorenzo - Castellano Giovanni fu Antonio - Castellano Lorenzo fu altro - Della Bianca Lorenzo fu altro - Darioli Giovanni fu altro, detto della Piazza - Loretti Lorenzo fu Giovanni - Loretti Pietro Paolo fu Giovanni - Loretti Vincenzo fu P. Giovanni - Della Bianca Giuseppe fu Giacomo - Galletti Paolo fu Pietro - Pellanda Pietro Paolo fu Giovanni - Lossa Candido fu Giuseppe - Rantignano Lorenzo di Giuseppe - Pellanda Giovanni fu Lorenzo da Prestino - Rossetti Cristoforo fu Giovanni - Tonossi Giuseppe fu Paolo - Pellanda Paolo fu Giovanni - Casetti Antonio fu Lorenzo - Possetti Giuseppe fu Lorenzo - Casetti Benedetto fu Giuseppe - Pellanda Martino fu Benedetto - Tonossi Giovanni fu Lorenzo - Tonossi Giovanni fu Giuseppe - Pellanda Giovanni fu Giuseppe - Pellanda Francesco fu altro - Possetti Giovanni fu Lorenzo - Pellanda Pietro fu Vincenzo - Tonossi Lorenzo fu Giuseppe - Possa Gio. Antonio fu Lorenzo - Possetti Gio. Antonio fu Antonio - Temilino Pietro Giuseppe fu Carlo - Casetti Giovanni fu Antonio - Pellanda Bernardo fu Giovanni - Pellanda Giuseppe Antonio fu Lorenzo - Pellanda Lorenzo fu altro - Temilino Giovanni fu Carlo - Pellanda Cesare fu Vincenzo - Possa Placido fu Lorenzo - Tonossi Carlo fu Carlo Giuseppe - Pellanda Paolo fu Vincenzo - Pellanda Lorenzo fu Carlo - Scrimaglia Giosuè fu Giuseppe - Pianzola Carlo fu Lorenzo - Valentini Carlo Antonio fu altro - Valentini Antonio fu Carlo Antonio - Della Torre Lorenzo fu Lorenzo - Scrimaglia Lorenzo fu Antonio - Gian Grande Geremia fu Giovanni - Dellarone Giuseppe fu Giuseppe - Marchetti Paolo fu Rocco - Pianzola Giovanni fu Lorenzo - Pianzola Antonio fu altro - Pianzola Giovanni detto della Fontana - Gentinetta Antonio fu Pietro Giuseppe - Valentino Lorenzo fu altro, tutti parimenti di Bognanco Dentro,

Per annullamento della sentenza 14 luglio 1868 della Corte d'appello di Torino, ivi registrata il 21 successivo settembre al n. 4119, colla tassa di lire undici, e non stata ancora intimata.

In Bognanco Dentro esistono alcune squadre o frazioni comunali, conosciute coi nomi di Pizzanco, Graniga, Valle e Squadrino. I beni loro, invece di essere amministrati dal Consiglio comunale, sono amministrati e goduti particolarmente da ciascheduna squadra, rappresentata da particolari sindaci o credenzieri.

Per rivendicare questi beni al comune e all'Amministrazione comunale furono fatti dall'autorità amministrativa replicati eccitamenti, i quali tornarono sempre infruttuosi, perchè il Consiglio comunale, composto intieramente di persone appartenenti all'una od all'altra delle sovra dette squadre, non si trovava in grado di dare alcuna deliberazione in proposito.

In tale stato di cose il prefetto della provincia decretava di assumere egli stesso la rappresentanza della comunità per la rivendicazione dei beni di cui si tratta e della loro amministrazione: la Deputazione provinciale dava voto favorevole sulla relativa azione da intentarsi in giudicio; e quindi il prefetto, a nome della comunità, iniziava la lite davanti al tribunale civile di Domodossola contro le squadre rappresentate dai loro sindaci o credenzieri, conchiudendo acciò si dichiarassero di comunale proprietà e sottoposti alla comunale amministrazione i loro beni.

I convenuti opponevano eccezioni d'ordine ed eccezioni di merito. Tra le prime è da notarsi quella per cui si pretendeva che il prefetto della provincia mancasse di qualità e di veste per assumere in giudicio la rappresentanza della comunità di Bognanco Dentro. Ma tutte le eccezioni dei convenuti furono respinte dal tribunale, che, con sentenza definitiva stata loro debitamente notificata, pronunziò secondo le conclusioni della parte attrice.

Appellarono i convenuti, meno lo Squadrino che si acquietò alla sentenza; ma la citazione di appello invece di intimarsi alla comunità in persona del prefetto che l'aveva in primo giudizio rappresentata, fu intimata alla comunità in persona del sindaco che nel primo giudizio non aveva avuto parte veruna. Indi una prima questione, sollevata dal prefetto, sulla sussistenza dell'appellazione, giacchè quanto a lui si era lasciato trascorrere, dopo la intimazione della sentenza, ben più del tempo che la legge concedeva per appellare.

Su questa prima questione intervenne una prima sentenza della Corte d'appello di Torino, per cui furono respinte le eccezioni del prefetto in ordine alla sussistenza del giudicio di appellazione. Ma contro questa prima sentenza già venne presentato ricorso per cassazione.

Proseguitasi poscia la causa nel secondo grado di giurisdizione, la medesima Corte di Torino pronunziava l'altra sentenza, che qui si denunzia e che riparando quella del tribunale, dichiarava ostare alla legittimità del giudizio promosso dal signor prefetto di Novara in nome del comune di Bognanco Dentro il 15 marzo 1865 l'eccepito difetto di qualità di legale rappresentante dello stesso comune.

Questa seconda sentenza chiarisce viemmeglio quanto errasse la Corte nel proferir la prima; giacchè riesce duro a comprendersi, come in grado di appello siasi potuta dare una sentenza contraria al prefetto di Novara, mentre egli aveva legalmente fatta intimare la sentenza di primo giudizio che gli era riuscita favorevole, e nel termine dei trenta giorni successivi a lui non era stato intimato alcun atto di appellazione. Senza pregiudizio pertanto del ricorso, già come si disse presentato contro la prima sentenza, volendo il signor prefetto di Novara prevalersi dei mezzi che la legge gli accorda per impugnare anche la seconda, dice che a suo avviso anche questa seconda sentenza pecca per violazione ed erronea applicazione di legge.

L'articolo 219 della legge comunale 23 ottobre 1859, riprodotto coll'articolo 232 della nuova legge 20 marzo 1865, allegato A, stabilisce che quando malgrado la convocazione del Consiglio *non possa aver luogo alcuna deliberazione*, il governatore (ora prefetto) *provvederà a tutti i rami di servizio e darà corso alle spese rese obbligatorie tanto per disposizione di legge quanto per antecedenti deliberazioni esecutorie.* Ma per la rivendicazione dei controversi beni comunali di Bognanco Dentro, il Consiglio di quella comunità non potè prendere alcuna deliberazione giusta gli articoli 209 della precedente e 222 della presente legge comunale, perchè il sindaco e tutti i consiglieri vi avevano personale interesse. Dunque il prefetto, e con esso la Deputazione provinciale, credettero che fosse venuto il caso di applicare gli articoli in primo luogo citati, o in altri termini; che per l'oggetto di tale questione la comunità, invece di essere rappresentata dal suo Consiglio, fosse rappresentata dal prefetto. È questo il fondamento giuridico della rappresentanza stata assunta dal prefetto di Novara e della sentenza con cui il tribunale respingeva la preliminare eccezione delle squadre convenute.

In linea di fatto anche la Corte di Torino non pose dubbio, che veramente il Consiglio comunale di Bognanco Dentro si trovasse nella impossibilità di deliberare sull'azione vindicatoria dei beni dei quali si tratta. Si legge anzi nella medesima sentenza ora impugnata, che « l'interesse « personale, che avrebbero avuto i « membri del Consiglio municipale ed « anzi la quasi generalità degli abi« tanti del luogo di Bognanco Dentro « di non intraprendere e sostenere « questo giudizio, avrebbe reso inuti« le di richiamare il Consiglio muni« cipale a deliberazioni più esplicite « di quelle del 24 novembre 1864, e « meno ancora a deliberazioni con« trarie a quelle che già eransi ante« riormente emesse, e favorevoli tutte « alla continuazione dello stato di « cose preesistente.... e che in siffatta « condizione *potevasi realmente consi« derare verificato il caso previsto dal« l'articolo 219 della legge 24 otto« bre* 1859. »

Ma in diritto ritenne la Corte, che anche verificandosi questo caso, non potesse il prefetto assumere la rappresentanza della comunità per promuovere in di lei nome e sostenere un'azione in giudizio. I motivi per cui la Corte è venuta in questa sentenza si possono così riassumere:

La facoltà di cui il prefetto di Novara ha fatto uso era bensì stata accordata coll'art. 33 della legge 31 dicembre 1842, ma le disposizioni di questo articolo erano ben diverse da quelle che vennero più tardi formulate nell'art. 219 della legge comunale, vigente al tempo in cui fu istituito il giudizio attuale. E dalla diversità che corre fra il dettato dei due articoli argomentò la Corte, che il secondo di essi negasse al prefetto la facoltà che il primo accordava all'intendente generale.

Aggiunse la Corte, che la interpretazione data dal prefetto di Novara al detto art. 219 allora soltanto potrebbe reputarsi plausibile, quando fuori della rappresentanza del prefetto non vi fosse altro mezzo per difendere in giudizio le ragioni della comunità, le quali si trovassero in circostanze somiglianti a quelle di Bognanco Dentro. Ma la Corte credette di aver trovato questo mezzo nel diritto che l'art. 222 dell'antica e l'art. 235 della nuova legge attribuiscono al Re di sciogliere i Consigli comunali, e di provvedere alla comunale amministrazione per mezzo di speciali commissarii.

Tanto la prima quanto la seconda parte di questa argomentazione ha per base un errore di diritto.

Ben lungi che gli articoli 219 della legge comunale 1859 e 232 della legge comunale 1865 abbiano voluto restringere le facoltà che la legge del 1842 accordava all'intendente generale, le hanno al contrario volute allargare. L'articolo 33 della legge 31 dicembre 1842, citato nella sentenza della Corte di Torino, disponeva testualmente così:

« Potrà l'intendente generale pro« muovere d'ufficio *le azioni* che si ri« feriscono all'utile ed alla difesa di « una comunità *ove da questa fossero « trasandate*, ed avrà ad un tal fine, « previo il parere del Consiglio d'in« tendenza, la facoltà *di deputare un « procuratore per rappresentarla in giu« dizio.* »

Ognun vede che qui la facoltà data all'intendente generale di assumere la rappresentanza di un comune è vincolata a due condizioni: l'una che si tratti di *azioni* da promuoversi in giudizio; l'altra che queste azioni fossero dalla comunità *trasandate*. Quando adunque o si trattasse di qualsiasi altro interesse comunale che non fosse un'azione da farsi valere giudizialmente, oppure non si potesse al Consiglio comunale far biasimo di trascuranza, la legge non dava all'intendente generale alcun mezzo per emendare i possibili altri difetti della comunale amministrazione. Così, a cagion d'esempio, nel caso di Bognanco Dentro, in cui il diritto della comunità rimaneva senza efficace protezione non per trascuranza dei suoi consiglieri, ma perchè questi, avendovi un interesse personale, dovevano per legge astenersi da qualunque deliberazione, l'intendente generale del 1842 avrebbe dovuto rimanerne spettatore impotente. Tanto è ciò vero, che sotto le leggi anteriori al 1859 le ragioni di Bognanco Dentro mai non poterono farsi valere davanti alla giustizia dei tribunali, sebbene gli atti e i documenti di questa lite rechino testimonianza amplissima, che anche prima s'erano fatti dalla autorità amministrativa i più lodevoli e costanti sforzi acciò i beni delle Squadre, come in realtà erano beni comunali, così venissero ridotti sotto la comunale amministrazione.

I nuovi articoli del 1859 e del 1865 danno invece al governatore ed al prefetto facoltà molto più estese. Ivi non si parla più di azioni che fossero dai Consigli comunali *trasandate*: la legge non si limita più a disporre per le sole azioni da farsi valere in giudizio col ministero di un procuratore: ma dispone in genere per tutti i casi in cui *malgrado la convocazione dei Consigli non potesse aver luogo alcuna deliberazione*; il che manifestamente abbraccia tanto la ipotesi di una riprovevole trascuranza dei consiglieri, quanto la ipotesi di una incolpevole necessità che li costringa ad astenersi, e si riferisce alle azioni da intentarsi in giudizio, non meno che a qualsiasi altro giuridico od amministrativo provvedimento, che occorra di prendere nell'interesse della comunità. Egli è evidente, che a questo più generale concetto della nuova legge doveva rispondere un'espressione e una frase più generale di quella del 1842. Non si poteva più dire che il governatore od il prefetto promoveranno d'uffizio *le azioni trasandate delle comunità*, deputando in loro vece un *procuratore* per rappresentarle davanti ai tribunali. Bisognava far uso di parole adeguate non più alla specialità dell'antico, ma alla generalità del nuovo ordinamento: e queste parole furono, che non potendo aver luogo alcuna deliberazione dei consiglieri, *il prefetto provvederà a tutti i rami di servizio*, delle quali parole difficilmente altre se ne potrebbero trovare più ampie e più comprensive.

Il confronto tra la legge del 1842 e quelle del 1859 e 1865 non doveva dunque portare la Corte di Torino alla conclusione, che ai prefetti competessero presentemente facoltà minori di quelle che prima competevano agli intendenti generali, ma doveva portarla alla conclusione opposta.

D'altra parte il testo medesimo dei citati articoli delle nuove leggi comunali, combinato colle altre disposizioni delle medesime leggi, doveva togliere ogni dubbio sulla legittimità della rappresentanza del prefetto. Dicono infatti quegli articoli che il prefetto provvederà nel caso in cui non possa aver luogo *alcuna deliberazione* del Consiglio comunale. Ora, tra le *deliberazioni* proprie dei Consigli comunali l'articolo 84 della legge 1859 e l'articolo 87 della legge 1865 pongono espressamente quelle relative *alle azioni da intentare o sostenere in giudizio in qualunque grado.* Se dunque è di legge che non potendo il Consiglio *deliberare*, deve il prefetto provvedere al relativo *ramo di servizio*, e se tra gli oggetti su cui il Consiglio è chiamato a deliberare, la stessa legge comprende le azioni giudiziali, è forza inferirne che a queste pure il provvedimento e l'azione del prefetto si debba e si possa estendere.

Anche la seconda parte dell'argomentazione fattasi dalla Corte di Torino per provare che in circostanze simili a quelle della comunità di Bognanco Dentro non manchi un mezzo per promuovere davanti ai tribunali le azioni della comunità, non trova appoggio nella legge del 1859, nè in quella del 1865.

Questo mezzo si farebbe consistere nello scioglimento del Consiglio comunale e nell'affidarsi ad un delegato straordinario l'amministrazione del comune. Ma un tal mezzo nè sarebbe consentaneo alla legge, nè atto a raggiungere il suo scopo.

Non sarebbe consentaneo alla legge, perchè se l'art. 222 della prima e l'art. 235 della seconda delle citate leggi comunali accordano al Re la facoltà di sciogliere i Consigli comunali, la accordano però soltanto per *gravi motivi di ordine pubblico*. Ma nessuno certamente dirà che l'ordine pubblico sia compromesso, o corra alcun grave pericolo per la sola circostanza che in un oggetto di amministrazione comunale i consiglieri del municipio abbiano un interesse loro *privato*, quando in tutto il rimanente l'Amministrazione del comune proceda senza disordine e con regolarità perfetta.

Nemmeno poi il proposto mezzo sarebbe atto a raggiungere lo scopo, perchè gli stessi articoli mentre autorizzano per gravi motivi di ordine pubblico lo scioglimento dei Consigli comunali, vogliono però che sia provveduto per una nuova elezione dei medesimi Consigli, *entro un termine non maggiore di tre mesi*. Tre mesi di tempo sono assai meno della ordinaria durata di una lite, la quale, oltre a due gradi di giurisdizione, ammette ancora gli altri rimedi concessi dalla legge per impugnare le sentenze che non si possono più far correggere col diritto ordinario dell'appellazione. Ora, se anche *per tre mesi*, il delegato straordinario potesse e dovesse rappresentare la comunità in giudizio, chi la rappresenterà dopo la nuova elezione dei consiglieri comunali, quando accadrà quello che la Corte di Torino pur essa avvertì accadere presentemente in Bognanco Dentro, cioè, che nella controversia delle squadre abbiano personale interesse non solamente gli antichi consiglieri, ma la *quasi generalità degli abitanti*, e che per conseguenza non sia a sperarsi che una nuova elezione porti in Consiglio persone disinteressate? Si vorrà forse allora che il Consiglio comunale continui di tre in tre mesi a sciogliersi ed a ricostituirsi per tutto il tempo che la lite potrà durare? Non è di certo con questo intendimento che furono scritti gli articoli coi la sentenza impugnata si riferisce.

Chiede perciò il prefetto ricorrente che piaccia alla Corte suprema di cassare le denunziata sentenza e di provvedere nel resto come di legge.

E siccome per lo straordinario numero delle persone che figurarono in questo giudizio la notificazione del ricorso nella forma ordinaria delle citazioni riuscirebbe oltremodo difficile, così fa instanza perchè a tenore degli articoli 146 e 525 della procedura civile *voglia la Corte autorizzare la notificazione per pubblici proclami*.

ELENCO DEI DOCUMENTI.

1. Procura speciale.

2. Certificato di deposito così concepito: « Ufficio del Registro (atti civili) di Novara, reg. al numero 889, foglio 63. Il ricevitore del registro sottoscritto dichiara di aver oggi ricevuto dal signor causidico Francesco Milanesi di Novara, per conto della comunità di Bognanco Dentro, rappresentata dal prefetto della provincia di Novara, la somma di lire centocinquanta a titolo di deposito per ricorrere in cassazione della sentenza proferta il 14 luglio 1868 dalla Corte d'appello di Torino, nella causa delli Galletti Giovanni fu Lorenzo, Darioli Anania fu Giuseppe ed altri di Bognanco Dentro, con intervento delli Mosone Pietro Paolo fu Francesco, Previdoli Pietro Lorenzo fu Giacomo e varii altri, tutti di Bognanco Dentro, contro la comunità di Bognanco Dentro, rappresentata dal prefetto della provincia di Novara, e contro Giovanni Zanetta fu Antonio già sindaco di Bognanco Dentro.

« Novara, 1° ottobre 1868.

« *Il Ricevitore sottoscritto*
« CAPURRO »

3. Volume di produzioni state fatte davanti alla Corte d'appello.

4. La sentenza impugnata cogli atti che l'hanno preceduta.

Fatta elezione di domicilio in Torino presso il causidico cav. avvocato Giacomo Durandi.

CARLO NEGRONI.

Questo ricorso cogli annessi documenti è stato presentato alla cancelleria della Corte di cassazione oggi 8 ottobre 1868, ed inscritto sul registro degli affari civili, e comunicato il 9 stesso mese al Ministero pubblico.

L. ADAMI, canc.

Veduto il sovrascritto ricorso presentato a nome del signor prefetto di Novara, in qualità di speciale rappresentante della comunità di Bognanco Dentro;

Veduto l'art. 146 del Codice di procedura civile;

L'ufficio del procuratore generale non dissente che sia autorizzata la notificazione dello stesso ricorso in cassazione per pubblici proclami, mediante inserzione nel giornale degli annunzi giudiziarii e nel giornale ufficiale del Regno, agli individui indicati, con che sia nelle forme ordinarie notificato alli *Giovanni Galletti fu Lorenzo, Anania Darioli fu Giuseppe, Carlo Possa fu Giuseppe, Francesco Pianzola fu Michele e Lorenzo Cimavilla fu Paolo*, siccome quelli che figurerebbero i principali oppositori alle istanze del comune, state dal signor prefetto proposte.

Torino, 9 ottobre 1868.

MONTAGNINI, s. p. g.

V. Riferisca il signor consigliere Canina in udienza d'oggi stesso 9 ottobre 1868.

CAUSA ff. P.

V. Si autorizza la chiesta notificazione in conformità delle suestese conclusioni del Ministero Pubblico.

Torino, 9 ottobre 1868.

CAUSA ff. P.

CANINA di voto.

CAMOLETTI, vice canc.

ATTO DI NOTIFICAZIONE
di ricorso in Cassazione avanti alla Corte Suprema di Torino.

L'anno mille ottocento sessantanove, ed alli ventuno del mese di febbraio in Bognanco Dentro, io sottoscritto Panigazzi Gerolamo, usciere presso il tribunale civile e correzionale di Domodossola, mio domicilio, sull'instanza del commendatore signor Vittorio Zoppi, prefetto di Novara, in qualità di speciale rappresentante della comunità di Bognanco Dentro, ho quest'oggi notificata copia conforme del ricorso in cassazione avanti alla Corte Suprema di Torino, e dell'elenco dei documenti delle carte descritte in detto ricorso, nonchè l'annessa descritta copia di certificato del fatto deposito del ricevitore del registro di Novara della somma di lire 150 a titolo di deposito per ricorrere in cassazione dalla sentenza 14 luglio 1868 della Corte di appello di Torino, per conto della comunità di Bognanco Dentro fatto in data 1° ottobre 1868, sottoscritto Capurro, e delle conclusioni dell'ufficio del procuratore generale in data 9 ottobre ultimo scorso e del decreto, di cui si autorizza la notificazione dello stesso ricorso in data 9 stesso ottobre 1868, autentico in originale Causa ff. P., Canina di voto, e Camoletti vice canc., registrato con marca da bollo da lire 2 annullata col bollo della cancelleria della Corte di cassazione, e per copia di tutto quanto sovra, autentica Carlo Negroni, e notificata alli in essi nominati e descritti Giovanni Galletti fu Lorenzo, Anania Darioli fu Giuseppe, Francesco Pianzola fu Michele, Carlo Possa fu Giuseppe e Lorenzo Cimavilla fu Paolo, tutti domiciliati in Bognanco Dentro e rimessagliene copia a caduno per gli effetti di cui in detto ricorso, certificato di deposito per ricorrere in cassazione, e delle conclusioni del Pubb. Ministero nonchè del pedisseguo decreto, e in data di cui nei medesimi, per copia sottoscritta Carlo Negroni. Copia conforme di tutto quanto sovra, cioè tanto del ricorso in cassazione, quanto dell'annesso certificato di deposito di L. 150, che delle conclusioni del Pubblico Ministero, e del ridetto pedisseguo decreto di cui ordina la notificazione ai suddetti cinque nominati e descritti individui, e la pubblicazione per pubblici proclami ed inserzioni nei giornali e del presente atto di notificazione da me usciere scritto e sottoscritto, vennero rimesse e consegnate, notificate copia a caduno delli predetti Galletti Giovanni, Anania Darioli, Possa Carlo, Pianzola Francesco e Cimavilla Lorenzo, al loro domicilio, a norma di legge, e quanto al Galletti Giovanni, Possa Carlo e Pianzola Francesco, in persona loro propria, alla loro casa di domicilio e residenza. Al Darioli Anania, in persona di sua moglie Maria, nata Delsindaco, pure al suo domicilio e residenza, per non aver trovato di persona il detto Darioli Anania. Al Francesco Cimavilla parimenti in persona di sua moglie Maria Teresa, nata Valentino, per non avere trovato personalmente il predetto Francesco Cimavilla, parimente questi due ultimi al loro domicilio e residenza.

In fede,

PANIGAZZI GEROLAMO, usc.

Ricevuto il detto ricorso 19 detto febbraio.

PANIGAZZI, usc.

Registrato al n. 43. — Domodossola, il 22 febbraio 1869. Sottoscritto Belli cancelliere. Con marca da bollo a lire due stata annullata col bollo della cancelleria del tribunale civile e correzionale di Domodossola.

Per copia conforme:

671 PANIGAZZI GEROLAMO, usciere.

CINQUE MEDAGLIE D'ORO, SENIORO ED ARGENTO
OTTENUTE A PARIGI ED A LONDRA.

TINTURA ANGLÈS Nulla così perfetto per tingere istantaneamente e senza rischio capelli e barba in diversi colori. — Le distinte ricompense accordate all'inventore, J. - J. Anglès, chimico brevettato, mallevano l'eminenza della sua Tintura su d'ogni altra finora conosciuta. — Deposito generale in Marsiglia, via Haute-Rotonde, 38; in Torino, presso i signori Veneroni, via di Po, 47; P. Finasso, via San Maurizio, 6; Sampò, via Nuova; C Bunico, via Santa Teresa, 9; in Milano, L. Gandini, corsia del Giardino, 2; Livorno, F. Fedi, via Vittorio Emanuele, 30; Genova, Martelletti, via Nuovissima, 5; Alessandria, Ador; Napoli, L. Scarpitti, via Toledo, 325; ed in ogni città d'Italia presso i principali parrucchieri e profumieri — *Prezzo*, 6 ed 8 franchi. 15

AVVISO. Per il 1° maggio 1869 si affitta un vasto locale terreno per uso di magazzino, situato in Firenze, in via dei Martelli, sotto lo stabile di numero 4. Per le trattative dirigersi dal signor Tommaso Spigliati, via Valfonda, n. 40. 674

IN ALTO
Romanzo di B. AUERBACH
1ª *versione italiana*
DI
EUGENIO DE BENEDETTI

Vol. 3 - L. 4 50

Le domande alla Tip EREDI BOTTA.

FIRENZE - Tip. EREDI BOTTA.